

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 20 maggio 2006

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

R E G I O N I

S O M M A R I O

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 16 marzo 2006, n. 6.

Disposizioni per la valorizzazione dell'autonomia e disciplina dei segni distintivi della Regione. Abrogazione della legge regionale 20 aprile 1958, n. 2 Pag. 3

LEGGE REGIONALE 16 marzo 2006, n. 7.

Nuove disposizioni concernenti la società finanziaria regionale FINAOSTA S.p.a. Abrogazione della legge regionale 28 giugno 1982, n. 16 Pag. 3

LEGGE REGIONALE 16 marzo 2006, n. 8.

Disposizioni in materia di attività e relazioni europee e internazionali della Regione autonoma Valle d'Aosta Pag. 3

LEGGE REGIONALE 29 marzo 2006, n. 9.

Disposizioni in materia di tutela dall'inquinamento acustico.
Pag. 3

REGIONE TRENTO ALTO-ADIGE

(Provincia di Bolzano)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
22 febbraio 2006, n. 7.

Modifiche al decreto del Presidente della giunta provinciale 25 giugno 1996, n. 21, recante «Denominazione e competenze degli uffici della provincia autonoma di Bolzano» Pag. 7

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
22 febbraio 2006, n. 8.

Modifica degli elenchi dei siti di importanza comunitaria e dei siti di protezione speciale di cui all'allegato A e B del decreto del Presidente della provincia del 26 ottobre 2001, n. 63 nonché della relativa documentazione planimetrica.
Pag. 9

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 9 marzo 2006, n. 8.

Norme in materia di requisiti igienico-sanitari delle piscine ad uso natatorio Pag. 10

LEGGE REGIONALE 9 marzo 2006, n. 9.

Istituzione dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari Pag. 13

LEGGE REGIONALE 17 marzo 2006, n. 10.

Modifiche alla legge regionale 27 maggio 2004, n. 26 (interventi a favore degli allevatori in relazione alla rimozione e alla distruzione degli animali morti in azienda) Pag. 15

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 10 febbraio 2006, n. 2.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2006 e del bilancio pluriennale 2006/2008 - legge finanziaria 2006 Pag. 16

LEGGE REGIONALE 10 febbraio 2006, n. 3.

Bilancio di previsione annuale per l'esercizio finanziario 2006 e bilancio pluriennale 2006-2008 Pag. 17

LEGGE REGIONALE 10 febbraio 2006, n. 4.

Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali - n. 33 del 9 agosto 1995, n. 13 del 27 aprile 2001, n. 11 del 22 febbraio 2005 - in materia di entrata e di spesa Pag. 19

LEGGE REGIONALE 24 febbraio 2006, n. 5.

Piano regolatore regionale degli acquedotti - Norme per la revisione e l'aggiornamento del piano regolatore generale degli acquedotti e modificazione della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 33 Pag. 20

REGOLAMENTO REGIONALE 17 gennaio 2006, n. 1.

Modalità di esercizio del controllo regionale sugli atti delle aziende sanitarie Pag. 23

REGOLAMENTO REGIONALE 22 febbraio 2006, n. 2.

Norme per l'adozione e l'utilizzo del nuovo emblema distintivo di Protezione civile della Regione Umbria Pag. 24

REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 12 aprile 2006 n. 3.

Legge finanziaria regionale 2006 Pag. 25

LEGGE REGIONALE 12 aprile 2006 n. 4.

Bilancio regionale di competenza e di cassa 2006 - Bilancio pluriennale 2006/2008 Pag. 26

REGIONE CAMPANIA

LEGGE REGIONALE 20 marzo 2006, n. 4.

Integrazione alla legge regionale 29 dicembre 2005, n.24 ed interpretazione autentica dell'art. 23 Pag. 28

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 16 marzo 2006, n. 6.

Disposizioni per la valorizzazione dell'autonomia e disciplina dei segni distintivi della Regione. Abrogazione della legge regionale 20 aprile 1958, n. 2.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 14 del 4 aprile 2006)

(Omissis).

06R0224

LEGGE REGIONALE 16 marzo 2006, n. 7.

Nuove disposizioni concernenti la società finanziaria regionale FINAOSTA S.p.a. Abrogazione della legge regionale 28 giugno 1982, n. 16.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 14 del 4 aprile 2006)

(Omissis).

06R0225

LEGGE REGIONALE 16 marzo 2006, n. 8.

Disposizioni in materia di attività e relazioni europee e internazionali della Regione autonoma Valle d'Aosta.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 14 del 4 aprile 2006)

(Omissis).

06R0226

LEGGE REGIONALE 29 marzo 2006, n. 9.

Disposizioni in materia di tutela dall'inquinamento acustico.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 17 del 26 aprile 2006)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. La presente legge, nel rispetto dei principi di cui alla legge 26 ottobre 1995, n. 447 (legge quadro sull'inquinamento acustico), detta norme per la tutela dall'inquinamento acustico in ambiente esterno e abitativo volte a:

a) prevenire e ridurre gli effetti nocivi e fastidiosi del rumore ambientale originato da sorgenti artificiali;

b) tutelare l'ambiente sonoro naturale, considerato come risorsa e parte integrante del paesaggio;

c) assicurare il monitoraggio dei livelli di rumorosità ambientale e di esposizione della popolazione;

d) assicurare l'informazione ai cittadini in merito al rumore ambientale e ai suoi effetti.

Art. 2.

Classificazione acustica

1. La classificazione acustica consiste nella suddivisione del territorio in zone acustiche omogenee ovvero in zone per le quali siano applicabili determinati valori limite per il rumore ambientale, in relazione all'uso del territorio.

2. Ai fini dell'applicazione dei valori di riferimento stabiliti dalla normativa statale vigente, i comuni provvedono alla classificazione acustica del proprio territorio in relazione alle classi di destinazione d'uso indicate nella tabella A, allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 1997 (Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore) e secondo i criteri tecnici di dettaglio definiti dalla giunta regionale ai sensi del comma 3, tenuto conto che:

a) la classificazione acustica integra gli strumenti urbanistici vigenti, con i quali è coordinata, al fine di armonizzare le destinazioni d'uso e le modalità di sviluppo del territorio con le esigenze di tutela, dell'ambiente esterno e abitativo dall'inquinamento acustico;

b) è fatta salva, per i comuni il cui territorio presenti un rilevante interesse paesaggistico, ambientale e turistico, l'individuazione, sulla base dei criteri tecnici di dettaglio stabiliti dalla giunta regionale ai sensi del comma 3, di aree meritevoli di particolare tutela acustica per le quali stabilire valori limite inferiori a quelli definiti dalla normativa statale vigente;

c) l'adozione di valori limite inferiori a quelli definiti dalla normativa statale vigente deve essere indicata e motivata nella relazione tecnica descrittiva della classificazione acustica;

3. La giunta regionale, sentito il Consiglio permanente degli enti locali e sentite le rappresentanze delle associazioni di categoria, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce, con propria deliberazione, i criteri tecnici di dettaglio sulla base dei quali i comuni provvedono alla classificazione acustica del proprio territorio.

4. La deliberazione di cui al comma 3 è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Art. 3.

Procedura per l'approvazione dei piani di classificazione acustica

1. I comuni, singolarmente o in forma associata attraverso le comunità montane, entro quindici mesi dalla data di pubblicazione della deliberazione di cui all'art. 2, comma 3, predispongono la classificazione acustica del proprio territorio, che comprende:

a) la cartografia, realizzata secondo i criteri definiti dalla giunta regionale ai sensi dell'art. 2, comma 3;

b) la relazione tecnica descrittiva.

2. La proposta di classificazione acustica deve essere trasmessa ai comuni limitrofi per addivenire, ove possibile, alla determinazione, di intesa, della classificazione delle aree confinanti. Tale determinazione è assunta entro due mesi dal ricevimento della proposta di classificazione acustica.

3. La proposta di classificazione acustica deve altresì essere trasmessa alle strutture regionali competenti in materia di urbanistica e di ambiente e all'Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA), istituita ai sensi della legge regionale 4 settembre 1995, n. 41, per i relativi pareri di competenza, da rilasciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della relativa richiesta.

4. Acquisiti i pareri di cui al comma 3, la proposta di classificazione acustica è depositata presso la segreteria comunale in visione al pubblico per trenta giorni consecutivi durante i quali chiunque può presentare le proprie osservazioni. Dell'avvenuto deposito è data notizia mediante avviso pubblicato all'albo del comune.

5. Il comune, entro sei mesi dalla scadenza del termine di cui al comma 1, adotta la classificazione acustica; la deliberazione di approvazione tiene conto dei pareri di cui al comma 3 e motiva le determinazioni assunte anche in relazione alle osservazioni presentate ai sensi del comma 4.

6. I comuni già dotati di classificazione acustica alla data di entrata in vigore della presente legge adeguano la classificazione ai criteri stabiliti dalla giunta regionale ai sensi dell'art. 2, comma 3, entro il termine di cui al comma 1.

7. L'adeguamento del piano di classificazione acustica ed ogni successiva variazione sono disposti con le modalità di cui ai commi 2, 3, 4 e 5.

8. In caso di mancata predisposizione o adeguamento del piano di classificazione acustica entro i termini di cui ai commi 1 e 6, il Presidente della Regione assegna al comune inadempiente un termine per provvedere. Decorso inutilmente tale termine il Presidente della Regione, per il tramite delle strutture regionali competenti in materia di urbanistica e di ambiente ed avvalendosi del supporto tecnico dell'ARPA, provvede in via sostitutiva.

Art. 4.

Piani comunali di risanamento e miglioramento acustico

1. Entro due anni dall'approvazione della classificazione acustica e in esito alla valutazione dei valori di esposizione al rumore, nel caso di superamento dei valori di attenzione stabiliti dalla normativa statale vigente, nonché nei casi di cui all'art. 4, comma 1, lettera a), ultimo periodo, della legge n. 447/1995, i comuni, singolarmente o in forma associata attraverso le comunità montane, provvedono all'adozione del piano di risanamento acustico.

2. Entro quattro anni dall'approvazione della classificazione acustica, i comuni, singolarmente o in forma associata attraverso le comunità montane, provvedono all'adozione del piano di miglioramento acustico per il conseguimento dei valori di qualità stabiliti dalla normativa statale vigente, integrando, se del caso, il piano di risanamento acustico di cui al comma 1.

3. La giunta regionale, sentito il Consiglio permanente degli enti locali, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce, con propria deliberazione, i criteri per la valutazione dei livelli di rumorosità ambientale presenti sul territorio comunale e per la redazione, da parte dei comuni, dei piani di risanamento e di miglioramento acustico.

4. I piani comunali di risanamento e di miglioramento acustico, predisposti sulla base dei criteri stabiliti dalla giunta regionale ai sensi del comma 3, devono indicare:

- a) l'entità e l'origine delle immissioni sonore, in ambiente, sia da sorgenti fisse che da traffico;
- b) le aree interessate dagli interventi di risanamento o di miglioramento acustico e la popolazione interessata;
- c) il tipo di interventi previsti e la stima della riduzione di rumorosità ottenibile;
- d) i tempi previsti per la realizzazione degli interventi;
- e) i costi presunti a carico dell'amministrazione comunale;
- f) gli altri soggetti tenuti agli interventi di risanamento o di miglioramento, individuati nei titolari delle attività causa del rumore.

5. I piani di risanamento e di miglioramento acustico comunali sono soggetti al parere vincolante dell'ARPA, relativamente agli aspetti metodologici di effettuazione dei rilievi, alla valutazione previsionale degli impatti e alla compatibilità con la classificazione acustica dei comuni limitrofi. Tali piani sono soggetti alla successiva approvazione della giunta regionale, limitatamente agli aspetti paesaggistici e ambientali.

6. I comuni, entro sei mesi dall'approvazione dei piani di risanamento e di miglioramento acustico, adeguano i regolamenti edilizi, nonché, se del caso, gli strumenti urbanistici vigenti alle disposizioni dei piani di risanamento e di miglioramento acustico.

7. Nel caso in cui non si renda necessaria l'adozione del piano di risanamento acustico, il comune trasmette alla struttura regionale competente in materia di ambiente la classificazione acustica, predisposta ed approvata secondo i criteri e con le modalità di cui alla presente legge, e la valutazione dei valori di esposizione al rumore da cui risulta che i valori di rumorosità ambientale non superano quelli stabiliti dalla normativa statale vigente.

8. I piani comunali di risanamento acustico recepiscono, per le parti di competenza territoriale di ogni comune, i piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore di cui all'art. 5, predisposti dalle società e dagli enti di gestione dei servizi pubblici di trasporto e delle relative infrastrutture ai sensi dell'art. 10, comma 5, della legge n. 447/1995, secondo quanto previsto dall'art. 2 del decreto del Ministro dell'ambiente del 29 novembre 2000 (Criteri per la predisposizione, da parte delle società e degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore).

Art. 5.

Piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore delle società e degli enti di gestione dei servizi di trasporto e delle relative infrastrutture.

1. I piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore predisposti dalle società e dagli enti di gestione dei servizi pubblici di trasporto e delle relative infrastrutture sono soggetti:

- a) al parere vincolante dell'ARPA, relativamente agli aspetti metodologici di effettuazione dei rilievi e alla valutazione previsionale degli impatti;
- b) all'approvazione della giunta regionale, limitatamente agli aspetti paesaggistici e ambientali;
- c) all'approvazione dei comuni interessati, relativamente agli aspetti di compatibilità con gli strumenti urbanistici vigenti e l'uso del territorio in atto.

2. Le società e gli enti di gestione dei servizi pubblici di trasporto e delle relative infrastrutture devono verificare ed assicurare l'effettivo rispetto dei valori di riferimento previsti dalla normativa statale vigente.

Art. 6.

Piani di risanamento acustico delle imprese

1. Entro sei mesi dall'approvazione o dall'adeguamento da parte dei comuni della classificazione acustica, le imprese la cui attività comporta emissioni sonore in ambienti esterni rispetto a quelli sede dell'attività medesima devono verificare la rispondenza delle proprie sorgenti sonore ai valori limite di emissione relativi all'ambiente circostante.

2. A seguito della verifica del superamento dei valori limite di emissione o della segnalazione del comune conseguente a rilievi eseguiti dallo stesso o dall'ARPA, le imprese la cui attività determina emissioni sonore nell'ambiente circostante devono predisporre, nei sei mesi successivi all'accertamento, piani di risanamento acustico.

3. I piani di risanamento acustico delle imprese devono indicare:

- a) le sorgenti sonore dell'azienda che emettono rumore nell'ambiente esterno e le eventuali variazioni o ciclicità di emissione legate al ciclo operativo dell'azienda;
- b) la mappatura acustica dell'area territoriale interessata dalle emissioni rumorose dell'azienda, realizzata con rilievi fonometrici o con l'uso di strumenti modellistici;
- c) le aree con superamento dei valori limite di emissione, interessate dagli interventi di risanamento o miglioramento acustico e la popolazione interessata;
- d) il tipo di interventi previsti e la stima della conseguente riduzione di rumorosità, effettuata con l'uso di modelli previsionali;
- e) i tempi di prevista effettuazione dei vari interventi. Il termine massimo per la realizzazione degli interventi previsti dal piano non può essere superiore a trenta mesi, decorrenti dalla data di presentazione del piano;
- f) i costi preventivati.

4. I piani di risanamento acustico predisposti dalle imprese entro il termine di cui al comma 1 sono soggetti:

- a) al parere vincolante dell'ARPA, relativamente agli aspetti metodologici di effettuazione dei rilievi e alla valutazione previsionale degli impatti;
- b) all'approvazione della giunta regionale, limitatamente agli aspetti paesaggistici e ambientali;
- c) all'approvazione dei comuni interessati, relativamente agli aspetti di compatibilità con gli strumenti urbanistici vigenti e l'uso del territorio in atto.

5. I pareri e gli assensi di cui al comma 4 sono rilasciati entro due mesi dal ricevimento del piano. Qualora nel corso dell'esame dei piani di risanamento acustico delle imprese emerga la necessità di integrare la documentazione o di apportare modificazioni al progetto, ne è data comunicazione all'impresa proponente. In tal caso, il predetto termine è sospeso e riprende a decorrere dalla data di presentazione della documentazione integrativa o del nuovo progetto.

6. I piani comunali di risanamento acustico di cui all'art. 4 recepiscono, per le parti inerenti al territorio di ogni comune, i piani di risanamento acustico predisposti dalle imprese ai sensi del presente articolo.

7. Le imprese, in esito agli interventi effettuati, devono assicurare l'effettivo rispetto dei valori limite di emissione previsti dalla normativa statale vigente.

Art. 7.

Piano regionale triennale di intervento per la bonifica dall'inquinamento acustico

1. Il consiglio regionale, su proposta della giunta regionale e sentito il consiglio permanente degli enti locali, approva con propria deliberazione il piano regionale triennale di intervento per la bonifica dall'inquinamento acustico.

2. La proposta di piano è predisposta dalle strutture regionali competenti in materia di ambiente e di urbanistica, in collaborazione con l'ARPA.

3. Sulla base dei piani comunali di risanamento acustico di cui all'art. 4, il piano regionale triennale di intervento per la bonifica dall'inquinamento acustico definisce il quadro complessivo degli interventi di bonifica da attivare, con l'indicazione di quelli di competenza regionale.

4. La giunta regionale definisce, con propria deliberazione, le modalità per l'identificazione delle priorità temporali degli interventi di bonifica acustica da attuare nel territorio regionale e i criteri di priorità per l'eventuale finanziamento degli stessi, tenuto conto in particolare:

- a) dell'entità del superamento dei valori limite;
- b) dell'entità della popolazione esposta al rumore;
- c) della presenza di recettori sensibili;
- d) delle risorse eventualmente derivanti da trasferimenti dello Stato e di quelle eventualmente stanziare dalla Regione stessa.

5. Nell'ambito degli interventi individuati nel piano regionale triennale di intervento per la bonifica dall'inquinamento acustico, la Regione può promuovere e finanziare studi e ricerche finalizzati ad una riduzione della rumorosità emessa da sorgenti sonore specifiche aventi particolare impatto sul territorio regionale.

Art. 8.

Previsione in materia di impatto acustico

1. Per impatto acustico, si intendono gli effetti sonori prodotti o indotti in una determinata porzione di territorio dall'insediamento di infrastrutture, opere, impianti, attività o manifestazioni che utilizzano sorgenti sonore e producono emissioni di rumore in ambiente esterno, all'interno di abitazioni e edifici circostanti, ovvero inducono con la loro presenza variazioni nella rumorosità ambientale prodotta da altre sorgenti.

2. La relazione di previsione di impatto acustico, richiesta dai comuni, deve essere predisposta:

- a) dai soggetti interessati alla realizzazione delle opere o degli insediamenti di cui all'art. 8, commi 2 e 4, della legge n. 447/1995;
- b) in tutti i casi in cui il comune lo ritenga necessario per il raggiungimento delle finalità della presente legge.

3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la giunta regionale, con propria deliberazione, definisce i criteri e le modalità semplificate per la predisposizione della relazione di previsione di impatto acustico di cui al comma 2.

4. Nel caso in cui l'opera o l'insediamento di prevista realizzazione siano soggetti a procedura di valutazione di impatto ambientale, la relazione di previsione di impatto acustico è allegata e costituisce parte integrante della documentazione soggetta a valutazione di impatto ambientale, secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente.

5. Nel caso in cui le opere o gli insediamenti di prevista realizzazione siano soggetti a titolo abilitativo edilizio, la relazione di previsione di impatto acustico deve essere prodotta prima del suo rilascio, mentre nei casi di abilitazione all'utilizzo delle strutture, licenza o autorizzazione all'esercizio dell'attività, la relazione di previsione di impatto acustico deve essere allegata alla relativa domanda.

6. La relazione di previsione di impatto acustico deve contenere anche la descrizione delle caratteristiche acustiche passive degli edifici e degli impianti, con l'indicazione dettagliata dei materiali e delle tecnologie utilizzati per contenere l'emissione di rumore verso l'esterno e verso le abitazioni e gli edifici circostanti.

7. La documentazione di impatto acustico di cui al comma 6, qualora i livelli di rumore previsto superino i valori di emissione definiti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera a), della legge n. 447/1995, deve espressamente contenere l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti.

8. Il rilascio delle autorizzazioni, delle licenze o degli assensi comunque denominati di cui al comma 5, è subordinato al parere favorevole dell'ARPA, richiesto dall'ente competente al rilascio, in merito alla conformità della relazione di previsione di impatto acustico ai criteri stabiliti dalla giunta regionale ai sensi del comma 3 e alla compatibilità della stessa con i valori limite stabiliti dalla normativa statale vigente.

9. I soggetti gestori o detentori delle opere e degli insediamenti devono adeguarsi ai valori limite previsti dalla normativa statale vigente, qualora la valutazione dei valori di rumorosità ambientale, rilevati ad opera od insediamento realizzati, ne evidenzii il superamento.

Art. 9.

Valutazione di clima acustico

1. Per clima acustico si intendono le condizioni sonore esistenti in una determinata porzione di territorio, derivanti dall'insieme di tutte le sorgenti sonore, naturali e artificiali.

2. I soggetti che intendono realizzare le opere o gli insediamenti di cui all'art. 8, comma 3, della legge n. 447/1995 devono allegare al progetto una relazione di valutazione previsionale del clima acustico relativa all'area di previsto insediamento o realizzazione dell'opera. La relazione di valutazione previsionale del clima acustico è obbligatoria anche per i soggetti che intendono realizzare nuovi insediamenti residenziali da realizzare in prossimità di impianti o infrastrutture adibiti ad attività produttive o postazioni di servizi commerciali polifunzionali.

3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la giunta regionale, con propria deliberazione, definisce i criteri per la predisposizione della relazione di valutazione previsionale del clima acustico.

4. La relazione di valutazione previsionale del clima acustico è presentata al comune contestualmente alla domanda per il rilascio del titolo abilitativo edilizio.

5. Il rilascio del titolo abilitativo edilizio è subordinato al parere favorevole dell'ARPA, richiesto da parte del comune, in merito alla conformità della relazione previsionale di valutazione di clima acustico ai criteri stabiliti dalla giunta regionale ai sensi del comma 3 e alla compatibilità della stessa con i valori previsti dalla normativa statale vigente.

6. Il comune può prescrivere, avvalendosi del supporto tecnico dell'ARPA, modificazioni al progetto presentato, finalizzate ad assicurare il rispetto della normativa di tutela dall'inquinamento acustico.

Art. 10.

Requisiti acustici passivi degli edifici

1. Nella ristrutturazione e nel recupero del patrimonio edilizio esistente, nella progettazione di nuovi edifici, pubblici e privati, previsti dalla tabella A allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 1997 (Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici), nonché nel caso di modifica dell'edificio o variazione della destinazione d'uso, al fine di ridurre l'esposizione al rumore in ambiente abitativo, deve essere assicurato il rispetto dei requisiti acustici passivi ivi stabiliti.

2. Il rilascio del titolo abilitativo edilizio, nei casi di cui al comma 1, è subordinato alla presentazione di una relazione attestante il possesso, da parte dell'edificio, dei requisiti acustici passivi richiesti. I comuni possono disporre, ad opera ultimata, la verifica del possesso dei requisiti acustici passivi.

Art. 11.

Autorizzazioni per lo svolgimento di attività temporanee

1. Lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico, qualora comporti l'impiego di macchinari o impianti rumorosi o, comunque, determini un impatto sonoro significativo sull'ambiente circostante, deve essere preventivamente autorizzato dal comune territorialmente competente.

2. Per l'ottenimento dell'autorizzazione di cui al comma 1, il soggetto interessato deve presentare, almeno quindici giorni prima dell'inizio dell'attività o della manifestazione, apposita domanda al comune, corredata di una relazione di previsione di impatto acustico, redatta secondo i criteri stabiliti nella deliberazione di cui all'art. 8, comma 3.

3. I comuni, sentita l'ARPA, possono concedere l'autorizzazione anche in deroga ai valori limite previsti dalla normativa statale vigente. Nell'autorizzazione possono essere contenute prescrizioni per la riduzione dell'impatto acustico sull'ambiente circostante.

4. In caso di mancato riscontro da parte del comune entro quindici giorni dalla data di ricevimento della domanda, l'autorizzazione si intende assentita, fermo restando l'obbligo da parte del soggetto richiedente di rispettare i livelli dichiarati di emissione sonora e di adottare le misure di contenimento delle medesime indicate nella domanda.

5. I comuni possono esentare dall'obbligo di autorizzazione lo svolgimento di particolari attività, in considerazione della natura occasionale o della durata limitata delle stesse.

Art. 12.

Tecnico competente in acustica ambientale

1. I documenti tecnici a carico dei soggetti interessati, da predisporre ai sensi degli articoli 5, 6, 8, 9, 10 e 11, devono essere redatti o asseverati da un tecnico competente in acustica ambientale.

Art. 13.

Osservatorio acustico regionale

1. La Regione istituisce presso l'ARPA, nell'ambito dei compiti alla stessa attribuiti dalla legge regionale n. 41/1995, l'Osservatorio acustico regionale con il compito di:

a) monitorare l'attuazione della presente legge, attraverso l'aggiornamento del catasto delle classificazioni acustiche comunali, la raccolta e l'ordinamento dei dati di rumorosità ambientale contenuti nelle mappature acustiche comunali e la raccolta dei piani di risanamento acustici comunali, delle società e degli enti di gestione dei servizi di trasporto e delle relative infrastrutture;

b) raccogliere sistematicamente informazioni sui livelli di rumorosità ambientale presenti sul territorio regionale e sull'esposizione della popolazione, attraverso programmi di misurazioni sul territorio e idonei strumenti informatici di acquisizione ed elaborazione dei dati;

c) trasmettere ai comuni i dati rilevati di interesse locale;

d) raccogliere e aggiornare i dati rilevanti dal punto di vista delle emissioni sonore relative alle sorgenti presenti sul territorio regionale;

e) validare gli strumenti modellistici previsionali sulla base dei dati precedenti, tenuto conto delle particolarità geografiche del territorio regionale;

f) predisporre le informazioni richieste in forma di indicatori nell'ambito del sistema informativo ambientale regionale;

g) predisporre le informazioni richieste in forma di indicatori su scala regionale nell'ambito del sistema informativo nazionale ambientale.

Art. 14.

Consulenza

1. Le strutture regionali competenti in materia di ambiente e di urbanistica possono svolgere attività di consulenza a favore dei comuni finalizzata alla predisposizione della classificazione acustica e dei piani di risanamento e di miglioramento acustico.

Art. 15.

Diritti di istruttoria

1. La giunta regionale, fatta eccezione per l'attività svolta ai sensi dell'art. 14, stabilisce con propria deliberazione la misura dei diritti di istruttoria e di ogni altro onere posto a carico dei soggetti interessati in relazione all'attività di consulenza tecnica svolta dall'ARPA nell'ambito dei procedimenti di predisposizione e di approvazione:

a) dei piani di classificazione acustica di cui all'art. 3;

b) dei piani di risanamento e di miglioramento acustico di cui all'art. 4;

c) della relazione di previsione di impatto acustico di cui all'art. 8;

d) della relazione di valutazione previsionale del clima acustico di cui all'art. 9;

e) dell'autorizzazione per lo svolgimento di attività temporanee o di manifestazioni in luogo pubblico di cui all'art. 11.

Art. 16.

Controllo e vigilanza

1. Fatte salve le competenze riconosciute dallo Stato agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, i comuni ed il Corpo forestale della Valle d'Aosta svolgono, avvalendosi della collaborazione tecnica dell'ARPA, le attività di vigilanza e controllo sull'osservanza della presente legge.

Art. 17.

Sanzioni

1. Il mancato rispetto dei limiti fissati dai piani di classificazione acustica di cui all'art. 3, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma di denaro da € 1.500 a € 10.000.

2. Il mancato rispetto del termine per la presentazione del piano di risanamento acustico di cui all'art. 6 comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma di denaro da € 500 a € 5.500.

3. Lo svolgimento di attività temporanee o di manifestazioni in luogo pubblico in assenza dell'autorizzazione comunale di cui all'art. 11, comma 1, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma di denaro da € 500 a € 5.500.

4. L'irrogazione delle sanzioni spetta al Presidente della Regione, sulla base degli accertamenti svolti e delle contestazioni effettuate dai soggetti di cui all'art. 16.

5. Nei casi di superamento dei valori limite di emissione o dei valori di attenzione previsti dalla normativa statale vigente, il responsabile della violazione, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 10, comma 2, della legge n. 447/1995, deve porre in essere azioni di risanamento per il rispetto dei suddetti valori. Nel caso di più violazioni della medesima specie commesse nell'arco di centoventi giorni dalla precedente contestazione, al responsabile è sospesa l'efficacia del provvedimento abilitante all'esercizio dell'attività, laddove previsto.

Art. 18.

Disposizioni finanziarie

1. L'onere derivante dall'applicazione degli articoli 7, comma 5, e 13 è determinato in annui € 50.000 a decorrere dall'anno 2006.

2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2006 e di quello pluriennale per il triennio 2006/2008, nell'obiettivo programmatico 2.2.1.09. (Ambiente e sviluppo sostenibile).

3. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si provvede mediante l'utilizzo per pari importo dello stanziamento iscritto nell'obiettivo programmatico 3.1. (Fondi globali), al capitolo 69000 (Fondo globale per il finanziamento di spese correnti), a valere sull'apposito accantonamento previsto al punto D.2.1. dell'allegato n. 1 ai bilanci stessi.

4. Al finanziamento del piano regionale triennale previsto dall'art. 7, comma 1, si provvede con la legge finanziaria, ai sensi dell'art. 19 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione autonoma Valle d'Aosta).

5. Per l'applicazione della presente legge, la giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 19.

Disposizione transitoria

1. Fino all'adozione o all'adeguamento dei piani comunali di classificazione acustica di cui all'art. 3, trovano applicazione i valori limite stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 1997.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 29 marzo 2006

CAVERI

(*Omissis*)

06R0249

**REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE
(Provincia di Bolzano)**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
22 febbraio 2006, n. 7.

**Modifiche al decreto del Presidente della giunta provinciale
25 giugno 1996, n. 21, recante «Denominazione e competenze
degli uffici della provincia autonoma di Bolzano».**

(Pubblicato nel *Bollettino ufficiale*
della Regione Trentino-Alto Adige n. 13 del 28 marzo 2006)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 299 del 6 febbraio 2006;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. All'allegato 1 del decreto del Presidente della giunta provinciale 25 giugno 1996, n. 21, e successive modifiche, sono apportate le seguenti modifiche:

a) la denominazione e le competenze degli uffici di cui al punto 14 sono così sostituite:

«14. Cultura tedesca e famiglia:

14.1. *Ufficio cultura:*

realizzazione di attività e progetti, promozione di attività, servizi e infrastrutture nel settore culturale e museale;
promozione delle belle arti e degli artisti;

promozione delle scienze;

vigilanza sui musei provinciali e sugli enti strumentali operanti nel settore della cultura (Istituto per l'educazione musicale in lingua tedesca e ladina, la radio e televisione azienda speciale della provincia di Bolzano, enti per la gestione dei teatri e del Kurhaus di Merano, per quest'ultimo in collaborazione con l'ufficio 15.1);

servizi per i musei;

iniziative d'interesse intermuseale;

14.2. *Ufficio servizio giovani:*

promozione e finanziamento di iniziative e misure per i bambini e i giovani;

promozione della partecipazione giovanile, dell'informazione e della consulenza per bambini e giovani nonché della collaborazione internazionale nel settore;

promozione della cultura giovanile;

realizzazione e sostegno di iniziative per la promozione delle famiglie;

osservatorio famiglia, iniziative e coordinamento;

14.3. *Ufficio educazione permanente:*

informazione e consulenza nel settore dell'educazione permanente e linguistica;

promozione della qualità nell'educazione permanente;

formazione ed aggiornamento nel settore nell'educazione permanente;

ricerche e sviluppo nell'educazione permanente e nell'approfondimento delle lingue;

finanziamento dell'educazione permanente;

14.4. *Ufficio biblioteche e lettura:*

coordinamento, consulenza tecnica, assistenza ai progetti nel settore biblioteche e documentazione, biblioteche pubbliche, biblioteche scolastiche, biblioteche scientifiche, istituti di documentazione;

formazione ed aggiornamento degli operatori nelle biblioteche;

promozione della lettura;

contributi per l'istituzione e il funzionamento delle biblioteche;

vigilanza sulla biblioteca provinciale dott. F. Teßmann;

14.5. *Ufficio audiovisivi:*

pedagogia degli audiovisivi;

distribuzione degli audiovisivi;

prestito audiovisivi;

tecnica degli audiovisivi;

archivio audiovisivi;

cultura degli audiovisivi;

promozione della cinematografia;

revisione di films in lingua tedesca»;

b) le competenze degli uffici di cui ai punti 15.2. e 15.3. sono così sostituite:

«15.2. *Ufficio educazione permanente, biblioteche ed audiovisivi:*

coordinamento, consulenza e formazione degli operatori per lo sviluppo di un sistema di educazione permanente di qualità;

coordinamento, consulenza e formazione degli operatori per lo sviluppo di un sistema bibliotecario di qualità;

contributi per attività di carattere educativo nonché per le attività e le infrastrutture di educazione permanente;

contributi per l'istituzione ed il funzionamento delle biblioteche;

iniziative di promozione dell'educazione permanente, del libro e della lettura;

finanziamento della biblioteca provinciale «Claudia Augusta» e vigilanza sulla stessa;

realizzazione, acquisto e distribuzione di pubblicazioni di interesse locale;

promozione e sviluppo di iniziative editoriali per l'approfondimento della conoscenza del territorio;

promozione della cultura audiovisiva, cinematografica e multimediale;

mediatca specializzata nei settori cinema, arti e new media, storia e cultura locale;

produzioni audiovisive e multimediali;

15.3. *Ufficio bilinguismo e lingue straniere:*

promozione della seconda lingua e delle lingue straniere; sensibilizzazione linguistico-culturale;

coordinamento e consulenza tecnico-scientifica;

formazione ed aggiornamento nel settore del bilinguismo e delle lingue straniere;

soggiorni di studio e lavoro all'estero: organizzazione e consulenza;

contributi per attività nel settore del bilinguismo e delle lingue straniere;

sovvenzioni per l'incentivazione della seconda lingua e delle lingue straniere;

Centro multilingue e biblioteca specialistica di Bolzano; mediatca multilingue di Merano;

realizzazione, acquisto e distribuzione di materiali didattici e di pubblicazioni nel settore della promozione linguistica»;

c) le competenze indicate nell'ultima lineetta del punto 18.1. sono così sostituite:

«finanziamento dell'Istituto pedagogico in lingua ladina e dell'Istituto ladino di cultura e vigilanza sugli stessi»;

d) le competenze indicate nella penultima lineetta del punto 21.1. sono soppresse;

e) le competenze dell'ufficio di cui al punto 24.4. sono così sostituite:

«24.4. *Ufficio previdenza ed assicurazioni sociali:*

interventi di previdenza integrativa regionali a sostegno di maternità e famiglia: assegno di natalità, assegno di cura ed assegno integrativo al nucleo familiare;

pensione regionale di vecchiaia;

gestione patrimoniale del fondo pensione della pensione regionale di vecchiaia;

indennità giornaliera regionale per degenza ospedaliera e per infortunio domestico;

tenuta delle posizioni assicurative ai fini della previdenza integrativa regionale e riscossione dei contributi assicurativi;

interventi regionali a sostegno della contribuzione previdenziale a favore dei mezzadri e dei coltivatori diretti;

contributo regionale a favore delle persone casalinghe e dei lavoratori stagionali sulla prosecuzione volontaria della contribuzione previdenziale;

contributo regionale sul riscatto di periodi di lavoro svolto all'estero;

assegno regionale a favore dei disoccupati iscritti nelle liste di mobilità provinciali;

maggiorazione di pensione a favore degli ex combattenti e reduci;

rendita regionale a favore dei lavoratori affetti da silicosi o asbestosi o da sordità da rumore;

assegno statale di maternità e al nucleo familiare, assegno statale di natalità;

finanziamento degli enti di patronato»;

f) le competenze indicate nella penultima lineetta del punto 29.9. sono così sostituite:

« - mangimi»;

g) le competenze del servizio di cui al punto 31.12. sono così integrate:

« - guardie zoofile»;

h) le competenze degli uffici di cui ai punti 31.3. e 31.4. sono così sostituite:

«31.3. *Ufficio proprietà coltivatrice:*

masi chiusi (consulenza e vigilanza delle commissioni locali dei masi chiusi e segreteria della commissione provinciale per i masi chiusi);

elenco provinciale dei consulenti ai sensi della legge sui masi chiusi;

attribuzione della denominazione «maso avito»;

sovvenzioni per l'acquisto di fondi rustici, per l'acquisto di masi chiusi, l'assunzione di aziende agricole e per il primo insediamento dei giovani agricoltori e relativa consulenza;

elenco delle associazioni agrarie, consulenza e vigilanza, autorizzazione dei provvedimenti di straordinaria amministrazione;

diritti di uso civico: elezione e nomina degli organi delle amministrazioni separate - annotazione e cancellazione di diritti di uso civico e rettifiche tavolari - pareri per l'alienazione e per l'acquisto di beni di uso civico e per la costituzione, l'estinzione e la modificazione di diritti reali - relativa consulenza e vigilanza;

certificazione della qualifica di «coltivatore diretto» e di «imprenditore agricolo professionale» per la riduzione dell'imposta di registro ed ipotecaria in caso di trasferimento di fondi rustici;

31.4. *Ufficio edilizia rurale:*

incentivazione degli investimenti edili e tecnici in aziende agricole singole ed associate ed in cooperative agricole nonché consulenza in materia;

istruttoria e controlli amministrativi in relazione a domande di contributi nelle comunità comprensoriali Salto-Sciliar, Oltradige-Bassa Atesina e nei comuni di Bolzano e Nalles;

incentivazioni a favore dell'edilizia abitativa rurale e consulenza in materia;

incentivazioni, controllo e consulenza in materia di agriturismo;

esecuzione e sorveglianza delle opere di bonifica nonché elaborazione di piani e progetti;

incentivazioni, attività amministrativa, vigilanza e tutela in materia di bonifica, di miglioramento fondiario e di ricomposizione delle proprietà frammentate;

funzioni di polizia amministrativa»;

i) la denominazione e le competenze degli uffici di cui al punto 33 sono così sostituite:

«33. *Sperimentazione agraria e forestale:*

33.1. *Ufficio sperimentazione agraria I:*

ricerca di base ed applicata, sperimentazione, studi e perizie nei settori: frutticoltura, viticoltura, enologia, coltivazione biologica, conservazione di frutta e ortaggi;

analisi dei vini

33.2. *Ufficio sperimentazione agraria II:*

ricerca di base ed applicata, sperimentazione, studi e perizie nei settori: difesa delle piante (e delle scorte alimentari), foraggi-coltura, colture arative e zootecnica, piccoli frutti e drupacee, orticoltura in pieno campo, floricoltura, colture alternative;

diagnosi e determinazione di malattie e parassiti;

33.3. *Ufficio chimica agraria:*

analisi chimico-fisiche nei settori: terreno, foglie e frutta, foraggi, residui, concimi, compost e fanghi di depurazione, acque di irrigazione;

consulenza alla concimazione in frutti, viti e orticoltura così come per l'agricoltura montana;

pareri ed assistenza individuale, finalizzata alla soluzione di problemi sulla nutrizione delle piante;

ricerca finalizzata alla risoluzione di problemi ambientali nei settori agricoltura e foreste;

33.4. *Azienda Laimburg:*

conduzione ed amministrazione dell'azienda agricola Laimburg e dei terreni agricoli di proprietà provinciale e delle relative pertinenze;

economato ed amministrazione finanziaria, predisposizione degli atti di acquisizione e di alienazione dei terreni predetti; assunzione, trattamento economico e stato giuridico degli operai con contratto collettivo;

finanziamento ed esecuzione di progetti e dei lavori di manutenzione alle strutture edilizie delle aziende;

trasformazione dei prodotti agricoli;

acquisto e vendita di prodotti agricoli e forestali, nonché di bestiame;

gestione della piscicoltura provinciale e dei Giardini di Castel Trauttmansdorff»;

j) al punto 35.1. è soppressa la quarta lineetta;

k) la denominazione della ripartizione di cui al punto 38 è così sostituita:

«38. Mobilità»;

l) la denominazione e le competenze degli uffici di cui al punto 38.1., 38.2. e 38.3. sono così sostituite:

«38.1. Ufficio pianificazione e trasporto merci:

Albo provinciale autotrasportatori merci conto terzi;
capacità professionale per autotrasportatori di merci;
trasporto merci su strada;
trasporto internazionale merci su strada (UE);
trasporto merci pericolose;
navigazione interna;
aeroporto e traffico aereo;
pianificazione mobilità;
piano provinciale dei trasporti;
funzioni di polizia amministrativa;

38.2. Ufficio trasporto persone:

trasporto pubblico di linea e non di linea;
programmazione dei servizi e degli investimenti;
concessioni e contratti di servizio;
tariffe e orari;
trasporto in assuntoria;
contributi sugli investimenti;
contributi a lavoratori dipendenti pendolari;
infrastrutture e opere di dotazione delle fermate;
autorizzazioni al noleggio con autobus;
funzioni di polizia amministrativa;

38.3. Ufficio trasporti funiviari:

esame ed approvazione di progetti, collaudo e sorveglianza tecnica e di esercizio di impianti a fune in servizio pubblico;
pareri tecnici per progetti di impianti a fune in servizio privato;
approvazione delle modalità d'esercizio degli impianti a fune in servizio pubblico;
abilitazione del personale funiviario di impianti a fune in servizio pubblico;
concessioni per impianti a fune in servizio pubblico;
provvidenze per la costruzione di impianti a fune;
funzioni di polizia amministrativa»;

m) le competenze dell'ufficio di cui al punto 38.4. sono così integrate:

« - funzioni di polizia amministrativa»;

n) le competenze dell'ufficio di cui al punto 38.5. sono così sostituite:

«38.5. Ufficio patenti e abilitazioni di guida:

patenti di guida: conseguimento, duplicati, conversioni militari ed estere, revisioni, ricorsi e permessi internazionali di guida;
patenti nautiche;
CAP (certificato di abilitazione professionale) e ADR (patentino per il trasporto di merci pericolose): conseguimento, duplicati;
scuole guida: esami per insegnanti ed istruttori, autorizzazioni e vigilanza;
esami e attestati per l'accesso alla professione di autotrasportatore di viaggiatori su strada;
educazione e sicurezza stradale;
contributi per studi, manifestazioni ed iniziative interessanti la sicurezza stradale»;

o) le competenze degli uffici di cui ai punti 41.4., 41.10., 41.14. e 41.20. sono così sostituite:

«41.4. Ufficio del libro fondiario di Bolzano:

tenuta ed aggiornamento del libro fondiario per i comuni di Bolzano, Nova Ponente, San Genesio, Cornedo all'Isarco, Castelrotto, Laives, Meltina, Renon, Sarentino, Terlano, Tires, Fié allo Sciliar e Nova Levante;

41.10. Ufficio del libro fondiario di Merano:

tenuta ed aggiornamento del libro fondiario per i comuni di Merano, Lagundo, Andriano, Postal, Gargazzone, Avelengo, Caines, Lana, Lauregno, Marengo, Moso in Passiria, Nalles, Naturno, Parcines, Plaus, Proves, Riffiano, San Leonardo in Passiria, San Martino in Passiria, San Pancrazio, Scena, Tirolo, Tesimo, Cermes, Ultimo, Senale-San Felice e Verano;

41.14. Ufficio del catasto di Bolzano:

tenuta ed aggiornamento del catasto fondiario e urbano per i comuni di Bolzano, Nova Ponente, San Genesio, Cornedo all'Isarco, Castelrotto, Laives, Meltina, Renon, Sarentino, Terlano, Tires, Fié allo Sciliar e Nova Levante;

41.20. Ufficio del catasto di Merano:

tenuta ed aggiornamento del catasto fondiario e urbano per i comuni di Merano, Lagundo, Andriano, Postal, Gargazzone, Avelengo, Caines, Lana, Lauregno, Marengo, Moso in Passiria, Nalles, Naturno, Parcines, Plaus, Proves, Riffiano, San Leonardo in Passiria, San Martino in Passiria, San Pancrazio, Scena, Tirolo, Tesimo, Cermes, Ultimo, Senale-San Felice e Verano».

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 22 febbraio 2006

DURNWALDER

Registrato alla Corte dei conti il 17 marzo 2006, registro n. 1, foglio n. 5

06R0208

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
22 febbraio 2006, n. 8.

Modifica degli elenchi dei siti di importanza comunitaria e dei siti di protezione speciale di cui all'allegato A e B del decreto del Presidente della provincia del 26 ottobre 2001, n. 63 nonché della relativa documentazione planimetrica.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Trentino-Alto Adige n. 14 del 4 aprile 2006)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della giunta provinciale del 6 febbraio 2006, n. 372

EMANA

il seguente regolamento:

Articolo unico

1. L'elenco dei siti di importanza comunitaria di cui all'allegato A del decreto del presidente della provincia del 26 ottobre 2001, n. 63 e successive modifiche è sostituito come segue:

(Omissis)

Registrato alla Corte dei conti il 22 febbraio 2006, registro n. 1, foglio n. 6

06R0228

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 9 marzo 2006, n. 8.

Norme in materia di requisiti igienico-sanitari delle piscine ad uso natatorio.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 8 del 15 marzo 2006)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Definizione

1. Si definisce piscina un complesso attrezzato per la balneazione che comporti la presenza di uno o più bacini artificiali utilizzati per attività ricreative, formative e sportive.

2. La presente legge non si applica alle piscine destinate ad usi speciali collocate all'interno di una struttura di cura, di riabilitazione, di estetica, termale, la cui disciplina è definita da una normativa specifica.

Art. 2.

Finalità

1. La Regione Toscana intende contribuire alla tutela della salute ed alla sicurezza dei bagnanti e del personale addetto alla gestione delle piscine ad uso natatorio, mediante la definizione dei requisiti per la costruzione delle stesse, le indicazioni per la loro manutenzione e per le specifiche attività di vigilanza.

Art. 3.

Classificazione delle piscine

1. Le piscine, in base alla loro destinazione, si distinguono nelle seguenti categorie:

a) piscine, di proprietà pubblica o privata, destinate ad un'utenza pubblica, a loro volta si distinguono in:

1) piscine pubbliche, private aperte al pubblico;

2) piscine private ad uso collettivo: sono quelle inserite in strutture adibite, in via principale, ad altre attività ricettive come alberghi, campeggi, strutture agrituristiche e simili, nonché quelle al servizio di collettività, palestre o simili, accessibili ai soli ospiti, clienti, soci della struttura stessa;

3) impianti finalizzati al gioco acquatico.

b) piscine facenti parte di condomini e destinate esclusivamente all'uso privato degli aventi titolo e dei loro ospiti ai sensi degli articoli 1117 e seguenti del codice civile.

2. Ai fini igienico-sanitari, le piscine, oltre che in base al criterio della destinazione di cui al comma 1, si distinguono in base alle caratteristiche strutturali, ambientali ed in base alla loro utilizzazione come previsto nel regolamento regionale di cui all'art. 5.

Art. 4.

Definizione degli elementi funzionali del complesso piscina

1. Nel complesso piscina possono individuarsi i seguenti elementi funzionali, la cui presenza e le cui caratteristiche sono definite dal regolamento regionale di cui all'art. 5. in relazione alle diverse categorie e tipologie di piscine e tipi di vasca:

- a) sezione pubblico;
- b) sezione vasche, natatorie e di balneazione;
- c) sezione servizi;
- d) sezione impianti tecnici;
- e) sezione attività ausiliarie.

2. Le sezioni di cui al comma 1, lettere a), b), c), e), devono essere rese accessibili ai sensi delle vigenti norme sull'abbattimento delle barriere architettoniche.

Art. 5.

Regolamento regionale

1. Al fine di assicurare le esigenze unitarie, la Regione emana, nel rispetto delle norme tecniche previste dalla legislazione comunitaria e statale, entro centottanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, un regolamento che definisce:

- a) i requisiti strutturali, gestionali, tecnici, igienico-ambientali dell'impianto di piscine, ivi compresa la specificazione del limite massimo degli utenti ammissibili;
- b) i requisiti fisici, chimico-fisici, chimici e microbiologici delle acque di vasca;
- c) le modalità di esercizio dell'attività di vigilanza ed i controlli;
- d) la documentazione necessaria ai fini dei controlli interni di cui all'art. 16;
- e) le deroghe ai sensi dell'art. 9, comma 5;
- f) le deroghe ai sensi dell'art. 19, comma 3.

Art. 6.

Regolamento comunale

1. I comuni provvedono, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del regolamento regionale di cui all'art. 5, ad adeguare i propri regolamenti alla presente legge ed al regolamento regionale.

Capo II

PISCINE PUBBLICHE, PRIVATE APERTE AL PUBBLICO
O PRIVATE AD USO COLLETTIVO

Art. 7.

Campo di applicazione

1. Le disposizioni contenute nel presente capo si applicano esclusivamente alle piscine di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), e contengono i criteri per la gestione ed il controllo ai fini della tutela igienico-sanitaria e della sicurezza.

Art. 8.

Caratteristiche generali delle piscine

1. I requisiti igienico-ambientali si riferiscono alle caratteristiche delle acque utilizzate nell'impianto di piscina, alle condizioni termometriche e di ventilazione, illuminotecnica ed acustiche, secondo quanto disposto nel regolamento regionale di cui all'art. 5.

2. L'approvvigionamento idrico per l'alimentazione delle vasche è assicurato attraverso un acquedotto pubblico o attraverso altre fonti qualitativamente rispondenti ai requisiti di cui all'art. 9.

3. Il fabbisogno idrico è quantificato in rapporto alla densità dei bagnanti e definito dal regolamento regionale di cui all'art. 5.

4. L'ampiezza dell'area totale di insediamento delle piscine deve risultare proporzionata alla superficie complessiva delle vasche, secondo quanto stabilito nel regolamento regionale di cui all'art. 5.

5. L'area di insediamento dell'impianto piscina deve consentire l'accessibilità ai mezzi di servizio e di soccorso ed ai disabili di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate).

Art. 9.

Requisiti igienico-sanitari dell'acqua

1. Gli impianti di cui alla presente legge sono quelli alimentati con acqua dolce, superficiale o sotterranea.

2. Sono ricompresi tra gli impianti di cui alla presente legge quelli alimentati con acqua marina.

3. Le acque utilizzate nell'impianto di piscina sono classificate nel modo seguente:

a) acqua di approvvigionamento, utilizzata per l'alimentazione delle vasche, riempimento e reintegro, e destinata agli usi igienico-sanitari;

b) acqua di immissione in vasca, costituita sia dall'acqua di ricircolo che da quella di reintegro opportunamente trattate per assicurare i necessari requisiti;

c) acqua contenuta in vasca presente nel bacino natatorio e a diretto contatto con i bagnanti.

4. L'acqua di approvvigionamento ha caratteristiche conformi alla legislazione vigente concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano, relativamente ai valori per i parametri chimici e microbiologici di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 (Attuazione della direttiva 98/1983/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano), e precisati nel regolamento regionale di cui all'art. 5.

5. L'Azienda unità sanitaria locale può consentire per l'acqua di approvvigionamento una deroga ai parametri chimici di cui al comma 4, nei casi, per il tempo e per i parametri indicati nel regolamento regionale di cui all'art. 5.

6. L'acqua di approvvigionamento non proveniente da pubblico acquedotto è sottoposta a controlli di conformità per i parametri tossici e microbiologici di cui al comma 4, con frequenza almeno semestrale.

7. La vasca della piscina è completamente svuotata, anche al fine di consentire una adeguata pulizia e sanificazione delle superfici della vasca medesima, almeno una volta l'anno e comunque ad ogni inizio di apertura stagionale.

8. La Regione favorisce l'adozione di sistemi a basso impatto ambientale nella gestione delle piscine; il regolamento regionale di cui all'art. 5 definisce le caratteristiche ditali impianti e le forme di incentivazione.

Art. 10.

Regolamento interno della piscina

1. All'ingresso dell'impianto è esposto in maniera ben visibile ai frequentatori il regolamento della piscina nel quale devono essere disciplinate la capienza massima dell'impianto e le modalità di accesso alle vasche, sulla base delle disposizioni contenute nella presente legge e nel regolamento regionale di cui all'art. 5.

Art. 11.

Responsabile della piscina

1. Al fine di garantire l'igiene, la sicurezza degli impianti e dei bagnanti e la funzionalità delle piscine, il titolare dell'impianto individua il responsabile della piscina ovvero dichiara formalmente di assumerne personalmente le funzioni.

2. Il responsabile della piscina:

a) assicura il corretto funzionamento della struttura sotto il profilo gestionale, tecnologico e organizzativo;

b) assicura il rispetto dei requisiti igienico-ambientali dell'impianto, nonché dei requisiti fisici, chimico-fisici, chimici e microbiologici delle acque di vasca previsti nel regolamento regionale di cui all'art. 5;

c) assicura la corretta esecuzione delle procedure di autocontrollo previste all'art. 16;

d) assicura che siano eseguite in tutti gli ambienti della piscina una quotidiana pulizia ed una periodica disinfezione, con l'allontanamento di ogni rifiuto, secondo le modalità riportate nel regolamento regionale di cui all'art. 5 e nelle procedure di autocontrollo.

Art. 12.

Dotazione del personale

1. Al fine di garantire l'igiene, la sicurezza degli impianti e dei bagnanti e la funzionalità della piscina sono individuati:

a) l'assistente ai bagnanti;

b) l'addetto agli impianti tecnologici.

2. L'assistente ai bagnanti è una persona abilitata al servizio di salvataggio e di primo soccorso dalla sezione di salvamento della Federazione italiana nuoto ovvero munita di brevetto di idoneità per i salvataggi in mare rilasciato da società autorizzata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

3. L'assistente ai bagnanti vigila ai fini della sicurezza sulle attività che si svolgono in vasca e negli spazi perimetrali intorno alla vasca.

4. La presenza di assistenti ai bagnanti a bordo vasca In numero proporzionato al numero e alle caratteristiche delle vasche e al numero dei bagnanti, secondo quanto stabilito dal regolamento regionale di cui all'art. 5, deve essere assicurata in modo continuativo durante tutto l'orario di funzionamento della piscina.

5. Per le piscine private ad uso collettivo di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), numero 2), a disposizione esclusiva degli ospiti della struttura, non è obbligatoria la presenza dell'assistente ai bagnanti.

6. Per le piscine ad uso collettivo di cui al comma 5, ove non sia prevista la presenza dell'assistente ai bagnanti, il responsabile della piscina informa adeguatamente gli utenti circa l'assenza dell'assistente ai bagnanti ed attrezza l'area della piscina di adeguate protezioni nel rispetto del divieto di accesso incontrollato nei confronti dei minori di anni quattordici al fine di salvaguardarne l'incolumità.

7. L'addetto agli impianti tecnologici ha il compito di garantire il corretto funzionamento degli impianti.

Art. 13.

Autorizzazione

1. Il titolare della piscina presenta la richiesta di autorizzazione all'esercizio dell'impianto al comune in cui ha sede l'impianto per le piscine pubbliche, le piscine private aperte al pubblico e gli impianti finalizzati al gioco acquatico di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), numeri 1) e 3).

2. Il comune, previa acquisizione del parere dell'azienda U.S.L. competente che verifica la conformità dell'impianto con quanto previsto dalla legge e dal regolamento regionale di cui all'art. 5, rilascia l'autorizzazione con provvedimento comunicato al richiedente nel termine indicato nel regolamento comunale di cui all'art. 6, e comunque non oltre novanta giorni dalla richiesta di autorizzazione.

3. Entro lo stessotermine di cui al comma 2, è comunicato l'eventuale diniego della autorizzazione.

4. Il comune comunica tempestivamente all'azienda U.S.L. competente tutti i dati relativi alle autorizzazioni emesse, indicandone eventuali deroghe, al fine di consentire il regolare svolgimento dell'attività di vigilanza.

Art. 14.

Dichiarazione di inizio di attività

1. Per le piscine private ad uso collettivo di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), numero 2), il titolare presenta al comune ove ha sede l'impianto una dichiarazione di inizio di attività (DIA), corredata dai documenti che attestano il rispetto di quanto previsto dalla legge e dal regolamento regionale di cui all'art. 5, almeno trenta giorni prima dell'apertura dell'impianto.

2. Il comune esercita, avvalendosi dell'azienda U.S.L. competente, una verifica del rispetto delle disposizioni di legge e di regolamento, entro sessanta giorni dalla data di presentazione della DIA.

3. Qualora dalla verifica di cui al comma 2 o dai controlli esterni operati dall'azienda U.S.L. siano evidenziate violazioni delle disposizioni di legge e di regolamento, il comune dispone la sospensione o la cessazione dell'attività dell'impianto.

4. Il comune comunica immediatamente all'azienda U.S.L. competente tutti i dati relativi alle DIA ricevute, al fine di consentire il regolare svolgimento dell'attività di vigilanza.

Art. 15.

Controlli

1. I controlli per la verifica del corretto funzionamento del complesso sono distinti in controlli interni, eseguiti a cura del responsabile della piscina, e controlli esterni, di competenza dell'azienda USL.

Art. 16.

Controlli interni

1. Il responsabile della piscina garantisce la corretta conduzione sotto il profilo igienico-sanitario di tutti gli elementi funzionali del complesso che concorrono alla sicurezza della piscina.

2. I controlli interni sono eseguiti secondo protocolli di gestione e di autocontrollo; a tal fine, il responsabile della piscina redige un documento di valutazione del rischio in cui è considerata ogni fase che può rivelarsi critica nella gestione dell'attività, nel rispetto degli elementi indicati nel regolamento regionale di cui all'art. 5.

3. Il responsabile della piscina tiene altresì a disposizione dell'autorità incaricata del controllo ulteriori documenti indicati nel regolamento regionale di cui all'art. 5.

4. Il responsabile della piscina garantisce che siano applicate, mantenute e aggiornate le procedure previste nel documento di valutazione del rischio di cui al comma 2.

5. La documentazione relativa ai controlli effettuati dal responsabile è a disposizione dell'azienda U.S.L. per un periodo di due anni.

6. Qualora il responsabile, in seguito al controllo interno effettuato, riscontri valori dei parametri igienico-sanitari al di fuori dei limiti previsti dal piano di autocontrollo, provvede alla soluzione del problema ed al ripristino delle condizioni ottimali, dandone tempestiva comunicazione alla azienda USL, nel caso in cui sia necessario sospendere la balneazione.

Art. 17.

Controlli esterni

1. I controlli sono effettuati dall'azienda USL, secondo quanto stabilito nel regolamento regionale di cui all'art. 5, sulla base di appositi piani di controllo e vigilanza e secondo modalità e frequenza che tengano conto della tipologia degli impianti e delle situazioni locali.

2. L'azienda U.S.L. competente, qualora accerti che nella piscina sono venuti meno i requisiti indicati nella presente legge e nel regolamento regionale di cui all'art. 5, dispone, anche attraverso prescrizioni dirette, che siano poste in atto le opportune verifiche e adottati i necessari provvedimenti per il ripristino di detti requisiti.

3. In caso di inadempienza, nei termini fissati, alle prescrizioni formulate ai sensi del comma 2, e comunque ogniqualvolta vi siano condizioni di rischio per la salute degli utenti, l'azienda U.S.L. può disporre, anche in via temporanea, la chiusura dell'impianto, dandone immediata comunicazione al comune.

Art. 18.

Sanzioni

1. I titolari delle piscine di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), che esercitano l'attività senza l'autorizzazione di cui all'art. 13, o senza la dichiarazione di inizio di attività di cui all'art. 14, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500,00 a euro 6.000,00. La sanzione comporta l'immediata chiusura dell'impianto.

2. I responsabili delle piscine di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), prive della documentazione relativa al funzionamento e all'autocontrollo di cui all'art. 16, commi 2 e 3, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500,00 a euro 3.000,00. La sanzione comporta l'immediata chiusura dell'impianto.

3. I responsabili delle piscine di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), prive dei requisiti strutturali, gestionali, tecnici e igienico-ambientali dell'impianto piscina indicati nel regolamento regionale di cui all'art. 5, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500,00 a euro 3.000,00.

4. I responsabili delle piscine di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), prive dei requisiti fisici, chimico-fisici, chimici e microbiologici delle acque di vasca indicati nel regolamento regionale di cui all'art. 5, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500,00 a euro 3.000,00, nel caso in cui non si adempia nei termini indicati alle prescrizioni impartite dall'azienda USL.

5. I responsabili delle piscine di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), prive del personale di assistenza ai bagnanti durante l'orario di apertura ai sensi dell'art. 12, comma 4, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500,00 a euro 3.000,00; tale sanzione non si applica alle piscine di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), numero 2), nel caso in cui non sia prevista la presenza dell'assistente ai bagnanti.

6. I responsabili delle piscine di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento al comune in cui ha sede l'impianto di una somma da euro 200,00 a euro 1.200,00, nei seguenti casi:

a) mancato svuotamento dell'acqua delle piscine ai sensi dell'art. 9, comma 7;

b) mancata esposizione del regolamento della piscina di cui all'art. 10;

c) presenza di bagnanti in numero superiore alla capienza massima della piscina indicata nel regolamento interno di cui all'art. 10.

7. Ferma restando l'adozione da parte dell'autorità sanitaria di provvedimenti contingibili ed urgenti che si rendessero necessari a tutela della salute pubblica, nel caso in cui sia applicata la sanzione amministrativa di cui ai commi 3, 4 e 5, il comune dispone la sospensione dell'attività per un periodo da tre a trenta giorni.

8. Per quanto riguarda le procedure relative all'accertamento ed all'irrogazione delle sanzioni, si applicano le disposizioni contenute nella legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81 (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative).

9. Fatti salvi i poteri degli ufficiali ed agenti della polizia giudiziaria, l'accertamento delle violazioni è di competenza delle aziende USL.

10. La competenza all'applicazione delle sanzioni amministrative è del comune nel cui territorio la violazione è accertata.

Art. 19.

Norme transitorie e deroghe

1. Le piscine in esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge sono adeguate alle disposizioni della presente legge e del regolamento regionale di cui all'art. 5, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore del regolamento regionale; qualora gli adeguamenti prevedano interventi di particolare complessità, il comune può concedere un ulteriore termine di un anno.

2. Le piscine in esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge sono tenute a comunicare al comune, nei termini indicati al comma 1, l'avvenuto adeguamento alle disposizioni della presente legge e del regolamento regionale di cui all'art. 5.

3. Nel caso di impossibilità tecnica di adeguamento alle norme previste dalla presente legge e dal regolamento regionale di cui all'art. 5, allo scopo di mantenere comunque un congruo livello di attività negli impianti esistenti, è prevista una deroga definitiva, limitatamente ad alcuni requisiti individuati nel regolamento di cui all'art. 5.

4. La deroga di cui al comma 3 è concessa dal comune, previa acquisizione del parere dell'azienda U.S.L. competente, applicando una riduzione del numero massimo dei bagnanti, definito dal regolamento regionale di cui all'art. 5, rapportata alle carenze dell'impianto e comunque non inferiore al 25 per cento.

Capo III

PISCINE CONDOMINIALI

Art. 20.

Campo di applicazione

1. Le disposizioni di cui al presente capo si applicano esclusivamente alle piscine facenti parte di condomini di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), e contengono i criteri per la gestione ai fini della tutela igienico-sanitaria e della sicurezza.

Art. 21.

Caratteristiche generali delle piscine condominiali

1. L'approvvigionamento idrico per l'alimentazione delle vasche deve essere assicurato attraverso un acquedotto pubblico o attraverso altre fonti qualitativamente rispondenti ai requisiti di cui all'art. 8, per le piscine ad uso pubblico di cui al capo II.

2. Il fabbisogno idrico deve essere quantificato in rapporto alla densità dei bagnanti definito dal regolamento regionale di cui all'art. 5.

3. L'area di insediamento dell'impianto piscina deve consentire l'accessibilità ai mezzi di servizio e di soccorso ed ai disabili di cui alla legge n. 104/1992.

Art. 22.

Requisiti igienico-sanitari dell'acqua

1. Si applicano alle piscine condominiali i requisiti igienico-sanitari previsti all'art. 9, per le piscine ad uso pubblico di cui al capo II.

Art. 23.

Responsabile della piscina

1. Il responsabile della piscina è l'amministratore di condominio, salvo sia diversamente disposto.

2. È individuato l'addetto agli impianti tecnologici al fine di garantire il corretto funzionamento degli impianti.

Art. 24.

Assistente ai bagnanti

1. Nel caso in cui l'assemblea condominiale preveda la presenza di un assistente ai bagnanti, definito ai sensi dell'art. 12, comma 2, questi vigila, ai fini della sicurezza, sulle attività che si svolgono in vasca e negli spazi perimetrali intorno alla vasca.

2. La presenza dell'assistente ai bagnanti, ove prevista, è assicurata durante l'orario di utilizzo della piscina.

3. L'assenza dell'assistente ai bagnanti, o la sua presenza solo in determinate fasce orarie, deve essere evidenziata nel regolamento interno della piscina di cui all'art. 25.

4. Qualora non sia prevista la presenza dell'assistente ai bagnanti, l'area della piscina deve essere adeguatamente protetta nel rispetto del divieto di accesso incontrollato nei confronti dei minori di anni quattordici, al fine di salvaguardarne l'incolumità.

Art. 25.

Regolamento interno della piscina condominiale

1. All'ingresso dell'impianto è esposto in maniera ben visibile ai frequentatori il regolamento della piscina nel quale devono essere disciplinate le modalità di accesso alle vasche e riportante la capienza massima dell'impianto.

Capo IV

NORME FINALI

Art. 26.

Applicabilità delle norme

1. Le disposizioni della presente legge si applicano dalla data di entrata in vigore del regolamento regionale di cui all'art. 5.

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 9 marzo 2006

MARTINI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 28 febbraio 2006.

06R0243

LEGGE REGIONALE 9 marzo 2006, n. 9.

Istituzione dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 8 del 15 marzo 2006)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Oggetto della legge

1. La presente legge istituisce l'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari. Essa disciplina i requisiti per l'iscrizione nell'elenco regionale, i controlli finalizzati al mantenimento dei requisiti medesimi, nonché i provvedimenti conseguenti e le relative sanzioni amministrative.

Art. 2.

Ambito soggettivo

1. La presente legge si applica:

a) ai laboratori non annessi alle industrie alimentari che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo per le industrie alimentari;

b) ai laboratori annessi alle industrie alimentari che effettuano analisi ai fini dell'autocontrollo anche per conto di altre industrie alimentari facenti capo a soggetti giuridici diversi.

Art. 3.

Elenco regionale

1. All'elenco regionale istituito dalla presente legge, di seguito indicato come «elenco», sono iscritti i laboratori di cui all'art. 2, che risultino conformi ai criteri generali ed ai requisiti minimi previsti dall'art. 4.

2. L'iscrizione all'elenco è condizione obbligatoria ai fini dell'esercizio delle attività di autocontrollo da parte dei laboratori individuati dall'art. 2.

3. Alla gestione dell'elenco provvede la struttura regionale competente, assicurandone tempestivamente i relativi aggiornamenti, anche con riferimento alle eventuali cancellazioni a richiesta degli interessati.

4. La struttura di cui al comma 3, provvede, entro il 28 febbraio di ogni anno, alla pubblicazione dell'elenco nel *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana; provvede altresì a rendere disponibile l'elenco sul sito ufficiale della Regione, aggiornandolo tempestivamente al fine di garantire l'accesso a tutti i cittadini interessati.

5. Copia dell'elenco di cui al presente articolo è trasmesso dalla Regione al Ministero della salute.

Art. 4.

Requisiti minimi per l'iscrizione

1. I laboratori individuati ai sensi dell'art. 2, al fine di acquisire l'iscrizione all'elenco di cui all'art. 3, devono risultare conformi ai criteri generali per il funzionamento dei laboratori di prova stabiliti dalla norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17025 e devono essere accreditati, per singole prove o gruppi di prove, da un organismo di accreditamento conforme ai criteri generali stabiliti dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011.

2. Nell'ambito dei requisiti di cui al comma 1, i laboratori che svolgono attività analitiche anche su matrici diverse da quelle alimentari sono tenuti a garantire per tutto l'iter analitico una differenziazione della gestione dei campioni che escluda la possibilità di commistioni o contaminazioni.

3. Fermi restando i requisiti di cui ai comma 1 e 2, i laboratori devono inoltre garantire la conformità alle procedure operative standard previste ai punti 3 e 8 dell'allegato II del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 120 (Attuazione delle direttive n. 88/320/CEE e n. 90/18/CEE in materia di ispezione e verifica della buona prassi di laboratorio).

Art. 5.

Affidamento a terzi

1. I laboratori iscritti nell'elenco possono affidare l'esecuzione di determinate prove ad un laboratorio terzo, previa apposita comunicazione alla competente Azienda unità sanitaria locale ai fini del controllo previsto dall'art. 10, comma 2.

2. I laboratori di cui al comma 1, sono obbligati a garantire il possesso dei requisiti di cui all'art. 4 da parte del laboratorio affidatario ed a consentire l'accesso dei competenti organi di controllo alla documentazione relativa, ivi compresa quella inerente ai lavori svolti ed all'esperienza maturata.

Capo II

ISCRIZIONE NELL'ELENCO REGIONALE

Art. 6.

Soggetti destinatari

1. L'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 3, può essere richiesta:

a) dai responsabili dei laboratori presenti sul territorio della Regione eventualmente già inseriti, in via provvisoria, in appositi elenchi predisposti ai fini dell'autocontrollo alimentare, facendo riferimento alla documentazione ed agli atti già presentati a tal fine;

b) dai responsabili dei laboratori presenti sul territorio della Regione che, non risultando iscritti in alcuno degli elenchi provvisori di cui alla lettera a), intendano effettuare l'attività di cui alla presente legge.

2. Ai fini di cui alla presente legge per responsabile del laboratorio deve intendersi il titolare del laboratorio medesimo o altro soggetto da esso delegato.

Art. 7.

Procedura di iscrizione

1. I responsabili dei laboratori di cui all'art. 6, comma 1, lettera a), sono tenuti a presentare l'istanza di iscrizione nell'elenco entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 15.

2. L'onere di cui al comma 1, deve essere assolto altresì dai responsabili dei laboratori individuati dall'art. 6, comma 1, lettera b), ove già operanti ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155 (Attuazione della direttiva 93/43/CEE e della direttiva 96/3/CE concernenti l'igiene dei prodotti alimentari).

3. La procedura di iscrizione nell'elenco di cui all'art. 3, è disciplinata dal regolamento previsto dall'art. 15, che individua ed indica, tra altro, la documentazione necessaria ai fini della presentazione della domanda; tale documentazione deve in ogni caso comprovare il rispetto dei requisiti minimi di cui all'art. 4.

4. Le spese derivanti dalla procedura di iscrizione nell'elenco regionale sono a carico del responsabile del laboratorio secondo quanto previsto dalle disposizioni statali vigenti.

5. Il regolamento di cui all'art. 15 definisce i criteri e le modalità di quantificazione dell'importo dovuto per l'iscrizione nell'elenco regionale ai sensi del comma 4.

Art. 8.

Iscrizione con riserva

1. In deroga a quanto previsto dall'art. 4, i laboratori che non risultino accreditati possono essere iscritti con riserva nell'elenco regionale di cui all'art. 3, previa acquisizione di idonea documentazione attestante l'avvio delle procedure finalizzate al conseguimento dell'accreditamento ai sensi dello stesso art. 4.

2. I responsabili dei laboratori di cui al comma 1, sono tenuti a comunicare alla competente struttura regionale, entro e non oltre ventiquattro mesi dalla data di iscrizione con riserva nell'elenco, l'avvenuto conseguimento dell'accreditamento ai sensi dell'art. 4.

3. In mancanza della comunicazione di cui al comma 2, entro il termine previsto, la competente struttura regionale provvede alla cancellazione dall'elenco del laboratorio interessato, senza la possibilità di reiterare l'istanza di iscrizione con riserva.

4. La procedura per l'iscrizione con riserva e la documentazione necessaria sono previste e disciplinate con il regolamento di cui all'art. 15.

Art. 9.

Obblighi conseguenti all'iscrizione

1. Il responsabile del laboratorio iscritto nell'elenco di cui all'art. 3, è tenuto, anche ai fini della consultazione da parte degli utenti, a rendere disponibile presso la sede del laboratorio medesimo l'elenco delle specifiche prove o gruppi di prove accreditati.

2. Il responsabile del laboratorio, fermi restando gli obblighi di cui all'art. 11, garantisce il tempestivo aggiornamento dell'elenco di cui al comma 1, a seguito di qualsiasi eventuale variazione in relazione alle singole prove o gruppi di prove accreditati al momento dell'iscrizione nell'elenco.

Capo III

FUNZIONI DI CONTROLLO E VIGILANZA

Art. 10.

Funzioni di controllo

1. I controlli sul rispetto delle disposizioni della presente legge sono svolti dalla Regione, che si avvale a tal fine delle aziende U.S.L. territorialmente competenti.

2. Nei casi di cui all'art. 5, i controlli previsti dal presente articolo sono estesi altresì nei confronti del laboratorio terzo affidatario.

Art. 11.

Obblighi di comunicazione

1. Il responsabile del laboratorio iscritto nell'elenco di cui all'art. 3, è tenuto, ai fini dei controlli di cui all'art. 10, a comunicare tempestivamente all'azienda U.S.L. territorialmente competente ogni eventuale variazione in relazione alle singole prove o gruppi di prove accreditati al momento dell'iscrizione.

2. Salvo quanto disposto al comma 1, il responsabile del laboratorio iscritto nell'elenco è tenuto a comunicare l'esito delle verifiche, di cui all'art. 4, comma 1, entro sette giorni dal ricevimento della relativa comunicazione alla competente azienda U.S.L.

3. L'azienda U.S.L. trasmette senza ritardo le comunicazioni ricevute ai sensi dei commi 1 e 2, alla struttura regionale competente alla tenuta dell'elenco disciplinato dalla presente legge per l'eventuale adeguamento dell'elenco medesimo e l'adozione dei provvedimenti necessari.

Art. 12.

Procedure di controllo

1. Il regolamento previsto dall'art. 15, disciplina le modalità ed i termini per lo svolgimento delle procedure per l'attuazione delle disposizioni dettate dal presente capo.

Capo IV

PROVVEDIMENTI SANZIONATORI

Art. 13.

Cancellazione dall'elenco

1. Qualora sia accertato il venir meno dei requisiti minimi previsti dall'art. 4, la Regione provvede alla cancellazione del laboratorio interessato dall'elenco disciplinato dalla presente legge.

Art. 14.

Sanzioni pecuniarie

1. Il responsabile del laboratorio che, in carenza dell'iscrizione all'elenco effettui analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma compresa tra un minimo di euro 3.000,00 ed un massimo di euro 12.000,00.

2. Il responsabile del laboratorio che non provvede all'adempimento degli obblighi conseguenti all'iscrizione ai sensi all'art. 9, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma compresa tra un minimo di euro 500,00 ed un massimo di euro 3.000,00.

3. Alla stessa sanzione di cui al comma 2, è soggetto altresì il responsabile del laboratorio che non adempia agli obblighi di comunicazione previsti dall'art. 11.

Capo V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 15.

Regolamento di attuazione

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, la giunta regionale approva apposito regolamento contenente le disposizioni organizzative e procedurali di attuazione.

Art. 16.

Norma transitoria

1. Decorsi centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 15, i laboratori individuati dall'art. 2, che non risultano iscritti nell'elenco non possono effettuare analisi ai fini dell'autocontrollo.

Art. 17.

Disposizioni finanziarie

1. Le entrate derivanti dall'applicazione della presente legge sono introitate dalla Regione mediante l'UPB 322 «Altre entrate» del bilancio regionale.

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 9 marzo 2006

MARTINI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 28 febbraio 2006.

06R0244

LEGGE REGIONALE 17 marzo 2006, n. 10.

Modifiche alla legge regionale 27 maggio 2004, n. 26 (interventi a favore degli allevatori in relazione alla rimozione e alla distruzione degli animali morti in azienda).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 9 del 22 marzo 2006)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifiche all'art. 3 della legge regionale n. 26/2004

1. Il comma 1 dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 2004, n. 26 (Interventi a favore degli allevatori in relazione alla rimozione e alla distruzione degli animali morti in azienda) è sostituito dal seguente:

«1. Per la copertura dei costi di raccolta e trasporto verso gli impianti di pretrattamento e di incenerimento dei capi bovini, bufalini, ovini e caprini morti in azienda dal 1° gennaio 2005 è stabilito un indennizzo nella misura massima di euro 300,00 a capo bovino e bufalino, e di euro 65,00 a capo ovino e caprino.»

2. Il comma 3 dell'art. 3 della legge regionale n. 26/2004 è sostituito dal seguente:

«3. Per la copertura dei costi di distruzione dei capi delle specie indicate al comma 1 è stabilito un indennizzo nella misura massima di euro 50,00 a capo bovino e bufalino e di euro 7,00 a capo ovino e caprino per gli animali morti in azienda dal 1° gennaio 2005.»

3. Il comma 4 dell'art. 3 della legge regionale n. 26/2004 è sostituito dal seguente:

«4. L'indennizzo di cui al comma 3 non può essere superiore al 75 per cento delle spese effettivamente sostenute e documentate dall'allevatore. Anche nel caso di cumulo con altri indennizzi o contributi eventualmente percepiti dall'allevatore allo stesso titolo e per gli stessi capi l'indennizzo non può essere superiore al 75 per cento delle spese effettivamente sostenute e documentate.»

Art. 2.

Sostituzione dell'art. 6 della legge regionale n. 26/2004

1. L'art. 6 della legge regionale n. 26/2004 è sostituito dal seguente:

«Art. 6. *Norma finanziaria* — 1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata per l'anno 2005 la spesa di euro 400.000,00 da imputarsi sulla unità previsionale di spesa (UPB) n. 521 del bilancio di previsione dell'anno 2005.

2. Ai fini della copertura degli oneri di cui al comma precedente si provvede mediante la seguente variazione al bilancio di previsione annuale 2005, di uguale importo per competenza e cassa:

in diminuzione: UPB n. 522 «Interventi per lo sviluppo rurale, aiuti al reddito, agli investimenti e allo sviluppo delle imprese agricole, zootecniche e forestali - spese di investimento» euro 400.000,00;

in aumento: UPB n. 521 «Interventi per lo sviluppo rurale, aiuti al reddito, agli investimenti e allo sviluppo delle imprese agricole, zootecniche e forestali spese correnti», euro 400.000,00.

3. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.»

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 17 marzo 2006

MARTINI

La presente legge, approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 24 novembre 2005, è promulgata a seguito di decisione positiva della Commissione Europea pervenuta in data 17 marzo 2006.

06R0245

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 10 febbraio 2006, n. 2.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2006 e del bilancio pluriennale 2006/2008 - legge finanziaria 2006.

(Pubblicata nel suppl. straord. n. 1 al Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 9 del 15 febbraio 2006)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO

Art. 1.

Finalità

1. La Regione, in conformità con gli indirizzi programmatici espressi nel DAP, con la presente legge espone per ciascun anno compreso nel periodo 2006-2008 il quadro di riferimento finanziario e provvede, per il medesimo periodo, alla regolazione annuale delle grandezze previste dalla legislazione regionale vigente al fine di adeguare gli effetti finanziari agli obiettivi, nel rispetto della programmazione economico-finanziaria regionale.

Art. 2.

Ricorso al mercato

1. Per l'anno 2006 il livello massimo del ricorso al mercato finanziario per la contrazione di mutui e prestiti per conseguire il pareggio finanziario del bilancio preventivo è fissato, in termini di competenza, in € 56.775.500,00.

2. Per gli anni 2007 e 2008 il livello massimo di ricorso al mercato è rispettivamente determinato in € 53.675.500,00 ed in € 37.175.500,00.

3. I livelli di ricorso al mercato di cui ai commi 1 e 2 si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o ristrutturare passività preesistenti.

TITOLO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESA

Art. 3.

Fondo consortile società TREA a r.l.

1. Quota parte del finanziamento della legge regionale 26 ottobre 1994, n. 35, di cui alla tabella «C» allegata alla presente legge per un importo di € 206.500,00, iscritta nella Unità previsionale di base (di seguito denominata U.P.B.) 07.2.011 «Attività istituzionali» (cap. 7819/2480), è vincolata all'incremento del fondo consortile della società di gestione del parco tecnologico agroalimentare dell'Umbria.

Art. 4.

Oneri contributivi per l'assicurazione degli apprendisti artigiani

1. Ai sensi del comma 9 dell'art. 48 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni ed integrazioni, la Regione destina la somma di € 432.790,88 annui iscritta nella U.P.B. di spesa 08.1.015 (cap. 2802), di cui alla tabella «B» allegata alla suddetta legge, per l'attuazione delle norme in materia di oneri contributivi verso gli istituti previdenziali ed assicurativi per l'assicurazione degli apprendisti artigiani.

2. I rapporti della Regione con l'I.N.A.I.L. e l'I.N.P.S. sono definiti con apposita convenzione nella quale sono stabilite le modalità di rendicontazione degli oneri da parte degli istituti previdenziali e le modalità di erogazione delle quote dovute dalla Regione, previo versamento del saldo da parte dello Stato.

Art. 5.

Disposizioni per gli enti dipendenti

1. Al finanziamento delle spese di funzionamento e delle spese per l'attività istituzionale degli enti dipendenti regionali si provvede con gli stanziamenti previsti nella allegata tabella «C».

2. La disposizione di cui all'art. 10 della presente legge si applica anche agli enti dipendenti dalla Regione.

Art. 6.

Fondo per il sostegno finanziario all'accesso alle abitazioni in locazione. Legge 9 dicembre 1998, n. 431, art. 11

1. Ai sensi del comma 6 dell'art. 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, la somma di € 1.000.000,00 iscritta nella U.P.B. 03.2.007 (cap. 7009/8020) dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale è destinata al concorso della Regione al finanziamento degli interventi previsti dalla legge suddetta come previsto nell'allegata tabella «C».

TITOLO III

INTERVENTI PER LO SVILUPPO

Art. 7.

Finanziamento di programmi comunitari

1. Al finanziamento dei programmi e progetti ammessi o ammissibili al cofinanziamento comunitario si provvede con lo stanziamento della U.P.B. 16.2.002 (cap. 9756) dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per gli anni 2006, 2007 e 2008.

Art. 8.

Cofinanziamento regionale del progetto interregionale denominato promozione di servizi orientati allo sviluppo rurale. Delibera CIPE del 18 dicembre 1996.

1. Per l'anno 2006 è autorizzata la spesa di € 92.000,00 per il cofinanziamento del programma interregionale denominato promozione di servizi orientati allo sviluppo rurale di cui alla delibera CIPE del 18 dicembre 1996, con imputazione alla U.P.B. 07.2.012 (cap. 7824/8020).

TITOLO IV

NORME FINALI

Art. 9.

Fondi speciali e tabelle

1. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'art. 29 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 2006-2008, restano determinati, per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, nelle misure indicate nelle tabelle «A» e «B», allegata alla presente legge, rispettivamente per il fondo speciale destinato alle spese correnti e per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale.

2. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 2006 e triennio 2006-2008, in relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria, così come individuate e indicate nella tabella «C» allegata alla presente legge.

3. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi che dispongono spese a carattere pluriennale restano determinati, ai sensi del comma 3 dell'art. 30 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13, per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, nelle misure indicate nella tabella «D» allegata alla presente legge.

4. A valere sulle autorizzazioni di spesa recate da leggi a carattere pluriennale, riportate nella tabella di cui al comma 3, l'assunzione degli impegni di spesa nell'anno 2006, a carico di esercizi futuri è consentita nei limiti massimi di impegnabilità indicati per ciascuna disposizione legislativa in apposita colonna della stessa tabella, ivi compresi gli impegni già assunti nei precedenti esercizi a valere sulle autorizzazioni medesime.

Art. 10.

Conservazione dei residui correlati a vincoli di destinazione

1. È disposta la conservazione in bilancio, fino alla loro totale estinzione, dei residui correlati a spese aventi uno specifico vincolo di destinazione da parte dei soggetti erogatori dei trasferimenti in attuazione del comma 3 dell'art. 82 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13.

Art. 11.

Copertura finanziaria

1. L'onere finanziario derivante dalle autorizzazioni di spesa disposte per l'anno 2006 trova copertura nel bilancio di previsione annuale 2006 e per gli anni 2007 e 2008 nel bilancio pluriennale 2006-2008.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 38, comma 1, dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

Perugia, 10 febbraio 2006

LORENZETTI

(*Omissis*)

06R0248

LEGGE REGIONALE 10 febbraio 2006, n. 3.

Bilancio di previsione annuale per l'esercizio finanziario 2006 e bilancio pluriennale 2006-2008.

(*Pubblicata nel suppl. straord. n. 2 al Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 9 del 15 febbraio 2006*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Stato di previsione dell'entrata

1. Lo stato di previsione dell'entrata della Regione Umbria per l'anno finanziario 2006 annesso alla presente legge (Tabella A), è approvato in euro 5.949.848.302,25 in termini di competenza e in euro 6.798.875.450,14 in termini di cassa.

2. Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione secondo leggi in vigore delle imposte e delle tasse di ogni specie ed il versamento nella cassa della Regione delle somme e dei proventi dovuti per l'anno finanziario 2006 secondo lo stato di previsione di cui al comma 1.

3. Ai sensi dell'art. 41 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13, l'articolazione in unità previsionali di base della parte entrata del bilancio di previsione 2006 è determinata così come previsto dallo stato di previsione delle entrate (Tabella A).

Art. 2.

Stato di previsione della spesa

1. Lo stato di previsione della spesa della Regione Umbria per l'anno finanziario 2006 annesso alla presente legge (Tabella B), è approvato in euro 5.949.848.302,25 in termini di competenza e in euro 6.798.875.450,14 in termini di cassa.

2. È autorizzato l'impegno della spesa per l'anno finanziario 2006 entro il limite degli stanziamenti di competenza iscritti nello stato di previsione di cui al comma 1.

3. È altresì autorizzato il pagamento delle spese per l'anno finanziario 2006 entro il limite degli stanziamenti di cassa iscritti nello stato di previsione di cui al comma 1.

4. Ai sensi dell'art. 41 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13, l'articolazione in funzioni obiettivo e unità previsionali di base della parte spesa del bilancio di previsione 2006 è determinata così come previsto dallo stato di previsione della spesa (Tabella B).

Art. 3.

Quadro generale riassuntivo

1. È approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio per l'anno 2006 annesso alla presente legge.

Art. 4.

Destinazione dell'avanzo finanziario iscritto alla U.P.B. 0.01.002 dell'entrata

1. L'avanzo finanziario di euro 1.044.143.645,36 iscritto alla U.P.B. 0.01.002 dello stato di previsione dell'entrata, in dipendenza di fondi stanziati a fronte di entrate a destinazione vincolata e non utilizzati entro l'esercizio 2005, è destinato agli interventi indicati nella Tabella I) allegata alla presente legge.

2. Eventuali rettifiche alle somme iscritte, ai sensi del comma 1, saranno apportate con la legge di assestamento del bilancio 2006 in base alle operazioni di chiusura dell'esercizio precedente.

Art. 5.

Risorse destinate al finanziamento della spesa sanitaria regionale per l'anno 2006

1. Le risorse per il finanziamento della spesa sanitaria regionale per l'anno 2006 ammontano a euro 1.356.434.008,72 e sono destinate agli interventi indicati nella Tabella M) allegata alla presente legge.

Art. 6.

Variazioni al bilancio con provvedimenti della giunta regionale

1. La giunta regionale è autorizzata ad apportare, al bilancio di previsione per l'anno 2006 le variazioni agli stanziamenti di competenza e di cassa delle unità previsionali di base contenute nelle partite di giro sia dell'entrata che della spesa, in dipendenza del movimento di fondi sui conti correnti infruttiferi intestati «Regione Umbria» presso la Tesoreria centrale e provinciale dello Stato.

2. La giunta regionale è, altresì, autorizzata, ai sensi dell'art. 46, comma 3, della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13, ad effettuare variazioni compensative fra le unità previsionali di base individuate nell'elenco n. 3) allegato alla presente legge.

Art. 7.

Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine

1. Sono considerate spese obbligatorie ai sensi e per gli effetti dell'art. 42, comma 2, della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13, quelle indicate nell'elenco n. 1) allegato alla presente legge.

2. Sono in ogni caso integrabili tutte le unità previsionali di base per consentire il pagamento dei residui passivi eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa a norma del comma 3, dell'art. 82, della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13.

Art. 8.

Fondo di riserva per le spese impreviste

1. In osservanza dell'art. 43 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13, è approvato l'elenco n. 2) allegato alla presente legge.

Art. 9.

Fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa

1. Il fondo di riserva di cassa di cui all'art. 44 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13, è stabilito per l'anno 2006 in euro 200.457.087,26 e iscritto nella U.P.B. 16.1.002.

Art. 10.

Modifica descrizione capitoli

1. A norma della legge regionale 28 ottobre 2004, n. 20, la descrizione del cap. 5525, U.P.B. 08.1.010, è sostituita dalla seguente: (Spese per l'elezione ed il funzionamento delle commissioni per l'artigianato compresi i gettoni di presenza, le indennità di missione e rimborso spese ai componenti. Legge regionale 28 ottobre 2004, n. 20).

2. La descrizione dei cap. 5950 - U.P.B. 05.1.013 è sostituita dalla seguente: «Fondo per il finanziamento del programma delle attività di ricognizione delle opere di adduzione, distribuzione, fognatura e depurazione esistenti. Art. 18, comma 4, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, e legge regionale 23 dicembre 2004, n. 33, art. 10».

Art. 11.

Autorizzazione al ricorso all'indebitamento

1. Per conseguire il pareggio finanziario del bilancio preventivo regionale dell'esercizio 2006, ai sensi dell'art. 63 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13, la giunta regionale è autorizzata ad assumere uno o più mutui ovvero ad effettuare altre operazioni di indebitamento fino all'importo complessivo di euro 56.775.500,00 per una durata massima di anni trenta ed entro il limite di spesa di euro 2.425.000,00 per l'anno 2006 e di euro 4.500.000,00 per gli anni successivi.

2. Al conseguente onere relativo agli anni 2006 e successivi si farà fronte con quota degli stanziamenti appositamente previsti nelle unità previsionali di base 15.1.003 e 15.3.002 del bilancio pluriennale 2006-2008 allegato (appendice n. 1).

3. Per gli effetti di cui all'art. 10, comma 1, della legge 16 maggio 1970, n. 281, i mutui e le altre forme di indebitamento di cui al comma 1 sono diretti al finanziamento delle spese indicate nella Tabella E) allegata alla presente legge.

4. Per far fronte al presunto disavanzo finanziario alla chiusura dell'esercizio 2005, determinato dalla mancata stipulazione dei mutui autorizzati con l'art. 10 della legge regionale 16 febbraio 2005, n. 7, e con l'art. 2 della legge regionale 2 novembre 2005, n. 25, è rinnovata l'autorizzazione alla giunta regionale ad assumere, a norma dell'art. 63 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13, uno o più mutui ovvero ad effettuare altre operazioni di indebitamento fino all'importo complessivo di euro 112.169.696,32 per una durata massima di trenta anni ed entro il limite di spesa di euro 6.150.000,00 per l'anno 2006 ed euro 9.000.000,00 per l'anno 2007 e successivi.

5. Al conseguente onere relativo agli anni 2006 e successivi si farà fronte con quota degli stanziamenti appositamente previsti nelle unità previsionali di base 15.1.003 e 15.3.002 del bilancio pluriennale 2006-2008 allegato (appendice n. 1).

6. Per gli effetti di cui all'art. 10, comma 1, della legge 16 maggio 1970, n. 281, i mutui e le altre forme di indebitamento di cui al comma 4 sono diretti al finanziamento delle spese indicate nella Tabella H) allegata alla presente legge.

7. Le operazioni di indebitamento di cui al presente articolo possono realizzarsi anche tramite emissione di prestiti obbligazionari, della durata massima di anni trenta. La giunta regionale, ai sensi dell'art. 10 della legge 16 maggio 1970, n. 281 e successive modifiche, e dell'art. 35 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, ne determina di massima le condizioni e le modalità, entro i limiti stabiliti dalle disposizioni legislative, ivi compresa, per le operazioni con rimborso del capitale in un'unica soluzione alla scadenza, la costituzione di un fondo vincolato di ammortamento del debito, anche mediante l'utilizzo di strumenti derivati, per la restituzione a scadenza del capitale oggetto del prestito obbligazionario.

8. Il rimborso dei prestiti obbligazionari viene garantito dalla Regione mediante iscrizione nel proprio bilancio, in appositi capitoli di spesa, per tutta la durata del prestito, delle somme occorrenti per effettuare, alle previste scadenze, i pagamenti per quote capitali ed interessi nonché per gli eventuali oneri di operazioni di copertura del rischio di cambio o di tasso di interesse. Su tali somme viene istituito speciale vincolo a favore dell'ente o degli enti creditizi incaricati del servizio del prestito ovvero dell'operazione di copertura dei rischi.

9. In relazione alla garanzia di cui al comma 8, la giunta regionale può dare mandato al tesoriere di provvedere, alle scadenze previste secondo il piano di ammortamento finanziario, al versamento delle somme occorrenti al rimborso del capitale, al pagamento degli interessi e delle somme sulle eventuali operazioni in strumenti derivati presso l'ente o gli enti creditizi incaricati del servizio del prestito o dell'operazione di copertura del rischio, con priorità assoluta rispetto alle altre spese di natura obbligatoria. Il tesoriere è a tal fine autorizzato ad accantonare su alcune delle entrate acquisite dalla Regione le somme necessarie al pagamento, con specifico vincolo irrevocabile a favore dell'ente o degli enti creditizi incaricati del servizio del prestito o dell'operazione di copertura del rischio. Qualora il gettito delle entrate assoggettate a tale vincolo, per qualsiasi causa, venga meno, o risulti insufficiente al pagamento delle somme necessarie, il tesoriere provvede ad accantonare tali somme sul totale di tutte le entrate della Regione.

10. La giunta regionale pone in essere tutte le procedure necessarie all'emissione dei prestiti obbligazionari, comprese quelle relative all'ottenimento ed all'aggiornamento di uno o più rating in funzione delle caratteristiche del prestito stesso.

11. L'onere per l'attuazione del presente articolo grava sugli stanziamenti delle corrispondenti U.P.B. del bilancio di previsione annuale e pluriennale 2006-2008.

12. Gli effetti delle disposizioni di cui ai commi precedenti sono subordinati alla preventiva approvazione del rendiconto relativo all'esercizio finanziario 2004.

Art. 12.

Estinzione anticipata di mutui onerosi

1. La Regione concorre alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica anche attraverso la ristrutturazione complessiva dei prestiti precedentemente contratti, allo scopo di conseguire economie negli oneri di ammortamento attualmente sostenuti. A tal fine, la giunta regionale è autorizzata ad estinguere anticipatamente, e/o rinegoziare, e/o rimodulare mutui contratti a condizioni più onerose di quelle attuali di mercato, anche attraverso la contrazione, in sostituzione, di nuovi mutui e/o prestiti obbligazionari di importo comprensivo del debito residuo dei mutui da estinguere anticipatamente e degli oneri contrattualmente previsti, allo scopo di ottenere una riduzione degli oneri di ammortamento.

2. In relazione a quanto disposto dal comma 1, la giunta regionale è autorizzata a deliberare l'emissione di prestiti obbligazionari alle migliori condizioni di mercato, determinando le condizioni e le modalità di massima delle operazioni, ivi compresa, per le operazioni con rimborso del capitale in un'unica soluzione alla scadenza, la costituzione di un fondo vincolato di ammortamento del debito, anche mediante l'utilizzo di strumenti derivati, per la restituzione del capitale oggetto dei prestiti obbligazionari. Si applicano al riguardo i commi 8, 9 e 10 dell'art. 11.

3. All'onere derivante dal presente articolo si fa fronte con gli stanziamenti iscritti nei relativi bilanci alle U.P.B. 15.1.003 e 15.3.002 del bilancio pluriennale 2006-2008 per far fronte alle rate di ammortamento di mutui dei quali si autorizza l'estinzione anticipata.

Art. 13.

Gestione attiva del portafoglio di debiti

1. La giunta regionale è autorizzata a ristrutturare in tutto o in parte il debito esistente, attraverso l'uso di strumenti derivati previsti dalla prassi dei mercati finanziari, anche in relazione all'art. 41 della legge 28 dicembre 2001 n. 448, e del decreto 1 dicembre 2003, n. 389, del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'interno. L'utilizzo di tali strumenti ha l'obiettivo di garantire una gestione attiva del portafoglio di debito, mirando ad un rapporto ottimale rischio/costi.

2. Per garantire le operazioni di cui al comma 1, si applicano le disposizioni del comma 9 dell'art. 11.

Art. 14.

Cessione dei crediti

1. In relazione alle opportunità di mercato e nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, la giunta regionale è autorizzata a ricorrere alla cessione ad intermediari finanziari dei crediti della Regione, da realizzarsi anche mediante la cartolarizzazione dei crediti ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, determinando le condizioni e le modalità di massima delle operazioni e ponendo in essere tutte le procedure necessarie all'esecuzione.

2. All'onere relativo al presente articolo si farà fronte con gli stanziamenti che saranno appositamente previsti nelle U.P.B. 15.1.003 e 15.3.002 del bilancio pluriennale 2006-2008.

Art. 15.

Spese per la edizione di cataloghi scientifici

1. L'assunzione degli impegni di spesa a valere sulla quota di stanziamento di euro 15.500,00 iscritto in corrispondenza dell'U.P.B. 10.1.007 - cap. 989 dello stato di previsione della spesa è subordinata al preventivo accertamento della corrispondente entrata iscritta nella U.P.B. 2.03.001 - cap. 2674.

Art. 16.

Spese per lo sportello del consumatore

1. L'assunzione degli impegni di spesa a valere sulla quota di stanziamento iscritto in corrispondenza della U.P.B. 08.1.013 - cap. 5695 dello stato di previsione della spesa per euro 11.000,00 è subordinata al preventivo accertamento della corrispondente entrata iscritta nella U.P.B. 2.03.011 - cap. 2673.

Art. 17.

Spese per la carta tecnica regionale

1. L'assunzione degli impegni di spesa a valere sulla quota di stanziamento di euro 103.300,00 della U.P.B. 05.1.008 - cap. 5804 della parte spesa del bilancio 2006 è subordinata al preventivo accertamento della corrispondente entrata iscritta nella U.P.B. 2.03.001 - cap. 2670.

Art. 18.

Apertura di credito a favore dei funzionari delegati

1. Per l'anno 2006 sono autorizzate, a norma del comma 2 dell'art. 76, della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13, aperture di credito a favore dei funzionari delegati entro i limiti massimi e per le U.P.B. di spesa indicate nella Tabella P) allegata alla presente legge.

Art. 19.

Rinuncia alla riscossione di entrate di modesta entità

1. In relazione al disposto dell'art. 65 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13, la giunta regionale è autorizzata a rinunciare - nel corso dell'anno 2006 - ai diritti di credito che la Regione Umbria vanta in materia di entrate di qualsiasi natura, comprese le pene pecuniarie, qualora il loro ammontare non superi l'importo di euro 17,00.

2. Nei casi di cui al comma 1 il competente ufficio regionale è esonerato dall'emissione dell'avviso di notifica, ove previsto.

Art. 20.

Approvazione del bilancio pluriennale 2006-2008

1. È approvato il bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2006-2008 secondo le risultanze contenute nell'appendice n. 1 della presente legge.

Art. 21.

Bilanci di enti dipendenti dalla Regione

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 52 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13, sono allegati al bilancio regionale i bilanci di previsione dei seguenti enti dipendenti dalla Regione:

a) Agenzia territoriale per l'edilizia residenziale (A.T.E.R.) della provincia di Perugia di cui alla legge regionale 19 giugno 2002, n. 11 (Appendice n. 2);

b) Agenzia territoriale per l'edilizia residenziale (A.T.E.R.) della provincia di Terni di cui alla legge regionale 19 giugno 2002, n. 11 (Appendice n. 3);

c) Agenzia regionale umbra per lo sviluppo e l'innovazione in agricoltura (A.R.U.S.I.A.) di cui alla legge regionale 26 ottobre 1994, n. 35 e successive modificazioni (Appendice n. 4);

d) Istituto per la storia dell'Umbria contemporanea di cui alle leggi regionali 14 febbraio 1995, n. 6, e 27 dicembre 2001, n. 36 (Appendice n. 5);

e) Agenzia per la promozione e l'educazione della salute, la documentazione, l'informazione e la promozione culturale in ambito socio-sanitario (S.E.D.E.S.) di cui alla legge regionale 9 agosto 1995, n. 33 (Appendice n. 6).

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 38, comma 1, dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

Perugia, 10 febbraio 2006

LORENZETTI

06R0249

LEGGE REGIONALE 10 febbraio 2006, n. 4.

Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali - n. 33 del 9 agosto 1995, n. 13 del 27 aprile 2001, n. 11 del 22 febbraio 2005 - in materia di entrata e di spesa.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 9 del 15 febbraio 2006)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modificazioni ed integrazioni all'art. 3 della legge regionale 27 aprile 2001, n. 13

1. Il comma 2, dell'art. 3, del titolo I, della legge regionale n. 13 del 27 aprile 2001, è sostituito dal seguente:

«2. Con decorrenza dal 1° gennaio 2006, ai sensi dell'art. 21, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, "Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale", in deroga a quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, limitatamente alle attività istituzionali esercitate, sono esentate dal pagamento dell'IRAP fermo restando, comunque, l'obbligo della presentazione della dichiarazione dei redditi, anche ai fini della determinazione dell'imponibile IRAP, alla competente Agenzia delle entrate.»

2. Dopo il comma 2, dell'art. 3, del titolo I, della legge regionale n. 13 del 27 aprile 2001, sono inseriti i seguenti commi:

«2-bis. Alla copertura della minore entrata, stimata in € 250.000,00 alla U.P.B. 1.01.001 - cap. 120 si fa fronte con pari riduzione dello stanziamento di spesa della U.P.B. 16.1.002 - cap. 6100.

2-ter. La giunta regionale a nonna della vigente legge regionale di contabilità è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni di cui al comma 2-bis sia in termini di competenza che di cassa.»

Art. 2.

Modificazione all'art. 5 della legge regionale 9 agosto 1995, n. 33

1. Il comma 4 dell'art. 5, della legge regionale 9 agosto 1995, n. 33, istitutiva del SEDES e sostituito dal seguente:

«4. La retribuzione del direttore è determinata dalla giunta regionale in misura non superiore a quella del dirigente regionale.»

Art. 3.

Modificazioni ed integrazioni all'art. 66 della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 11

1. Al comma 1 dell'art. 66 della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 11, dopo le parole «n. 2694/1997» sono aggiunte le seguenti parole: «nonché tutti gli altri comuni della Regione Umbria.»

2. Il comma 2 dell'art. 66 della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 11, è sostituito dal seguente:

«2. I conduttori dei beni immobili di cui al comma 1, destinati alla ripresa delle attività produttive, dei servizi e dei relativi accessori, sono tenuti a presentare entro trenta giorni dalla pubblicazione del censimento, la richiesta ai fini dell'acquisto dell'edificio. Per le strutture di cui alla legge regionale 12 agosto 1998, n. 30, art. 9, comma 2, il valore di cessione è pari al trenta per cento del contributo assegnato allo scopo; per le altre strutture il valore di cessione è stabilito sulla base della stima del valore dell'immobile, elaborata secondo criteri determinati dalla giunta regionale, ridotta del trenta per cento. Al momento dell'acquisto si applica la riduzione stabilita dalla legge regionale 28 novembre 2003, n. 23, art. 52, comma 4.»

3. Il comma 7 dell'art. 66 della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 11, è sostituito dal seguente:

«7. L'atto di trasferimento degli immobili di cui al comma 2 è stipulato entro centoventi giorni dal rilascio del titolo abilitativo di cui al comma 8.»

4. Al comma 8 dell'art. 66 della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 11, la parola: «centoventi» è sostituita dalla parola: «trenta».

5. Il comma 10 dell'art. 66 della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 11, è abrogato.

6. Dopo il comma 11 dell'art. 66 della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 11, è inserito il seguente:

«11-bis Per quanto non espressamente previsto con il presente articolo si applicano le disposizioni contenute all'art. 52 della legge regionale 28 novembre 2003, n. 23.»

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 38, comma 1 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

Perugia, 10 febbraio 2006

LORENZETTI

(Omissis).

06R0250

LEGGE REGIONALE 24 febbraio 2006, n. 5.

Piano regolatore regionale degli acquedotti - Norme per la revisione e l'aggiornamento del piano regolatore generale degli acquedotti e modificazione della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 33.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 11 del 1° marzo 2006)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

F i n a l i t à

1. La presente legge, in armonia con il titolo V della Costituzione e i principi fondamentali della legge 5 gennaio 1994, n. 36, stabilisce le procedure per l'approvazione degli aggiornamenti e delle varianti al piano regolatore generale degli acquedotti (PRGA).

Art. 2.

Piano regolatore regionale degli acquedotti

1. Il PRGA, aggiornato e modificato ai sensi dell'art. 4, è denominato piano regolatore regionale degli acquedotti (PRRA).

2. Il PRRA ha come obiettivo la programmazione, il risparmio e il rinnovo della risorsa acqua, l'equa ripartizione e la salvaguardia, in termini sia quantitativi che qualitativi, della stessa, al fine di preservare i diritti delle generazioni future a fruire di un integro patrimonio ambientale.

Art. 3.

Contenuti del PRRA

1. Il PRRA tiene conto:

a) dello stato di attuazione del PRGA approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968;

b) della individuazione delle opere di captazione e di adduzione, dislocazione e disponibilità delle risorse idriche sul territorio regionale;

c) delle tendenze evolutive, delle previsioni demografiche del territorio e del fabbisogno idropotabile.

2. Il PRRA, in conformità a quanto indicato al comma 1, individua:

a) le modalità di riorganizzazione del sistema acquedottistico e la definizione, anche su base cartografica, dei principali schemi di adduzione;

b) le fonti di approvvigionamento da riservare;

c) le azioni e misure per il conseguimento della riduzione dei consumi e del risparmio idrico.

Art. 4.

Elaborati del PRRA

1. Il PRRA è redatto con riferimento alle unità territoriali di base rappresentate dagli ambiti territoriali individuati ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1997, n. 43.

2. Il PRRA consta, in particolare, dei seguenti elaborati:

a) relazione generale illustrativa contenente:

1) criteri seguiti per la compilazione del PRRA;

2) situazione idrica attuale per ogni ambito territoriale;

3) determinazione dei fabbisogni idropotabili;

4) individuazione delle risorse idriche;

b) cartografia con la rappresentazione della ubicazione delle risorse utilizzate e da utilizzare, degli schemi dei principali sistemi acquedottistici;

c) elenco delle risorse idriche da riservare;

d) indice riepilogativo, per ambito territoriale e per comune, del fabbisogno idrico prevedibile da acquedotti esistenti e da nuovi acquedotti.

Art. 5.

Approvazione del PRRA

1. Il progetto di PRRA, sentito il consiglio delle autonomie locali e acquisito il parere delle autorità di bacino competenti, è adottato dalla giunta regionale.

2. Il presidente della giunta regionale provvede a darne notizia tramite il *Bollettino ufficiale* della Regione con la precisazione dei tempi, luoghi e modalità ove chiunque sia interessato possa prenderne visione e consultare la documentazione relativa. Il progetto di PRRA è altresì trasmesso ai comuni.

3. Osservazioni sul progetto di PRRA sono inoltrate alla giunta regionale entro trenta giorni dalla data di pubblicazione.

4. La giunta regionale, valutate le osservazioni presentate, adotta entro i successivi sessanta giorni, il PRRA e lo trasmette al consiglio regionale.

5. Il PRRA è approvato con delibera del consiglio regionale ed entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione, anche per estratto, nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

6. Gli aggiornamenti e le modifiche del PRRA sono approvati con le stesse procedure di cui al presente articolo.

Art. 6.

Durata e modifiche del PRRA

1. Il PRRA è sottoposto:

a) al 2015: alla verifica tra le previsioni di PRRA e l'attuazione dello stesso;

b) al 2040: alla verifica degli elementi strategici del PRRA e delle portate da riservare presso le fonti di approvvigionamento prescelte.

2. Il PRRA è sottoposto a revisione ogni qualvolta mutino i principi fondamentali della pianificazione nazionale o regionale nel settore delle risorse idriche e della difesa del suolo e siano attuati o modificati i piani di bacino.

3. La giunta regionale, in deroga a quanto previsto al comma 2, può autorizzare, per sopravvenute ragioni collegate a situazioni di grave emergenza ambientale o di calamità naturali, nuovi prelievi, integrativi o sostitutivi, limitati nel tempo, non ricompresi nel PRRA e comunque nei limiti della portata complessiva riservata a ciascuna autorità di ambito territoriale ottimale (AATO).

4. Le autorizzazioni di cui al comma 3 costituiscono varianti al PRRA.

Art. 7.

Vincolo

1. È disposto il vincolo totale delle risorse idriche individuate per l'uso idropotabile dal PRRA.

2. Il vincolo ha validità fino alla verifica degli elementi strategici del piano di cui all'art. 6, comma 1, lettera b).

Art. 8.

Revisione delle concessioni

1. In applicazione del principio sancito dall'art. 2 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, che assicura la primaria destinazione delle risorse idriche all'uso umano, è escluso, per l'utilizzo delle acque riservate, l'obbligo della corresponsione dell'indennizzo, a qualsiasi titolo dovuto, così come disciplinato dagli articoli 45, 46 e 47 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.

2. Le province, nell'ambito del procedimento istruttorio per l'utilizzo delle acque riservate dal PRRA, provvedono, ove necessario:

a) alla revisione delle concessioni esistenti impartendo prescrizioni, limitazioni temporali o quantitative ai prelievi in atto, nel rispetto del disposto di cui al comma 1, fatta salva l'eventuale riduzione del canone di concessione;

b) al diniego del rinnovo delle concessioni o di loro varianti, quando queste risultano incompatibili con le utilizzazioni delle acque riservate.

Art. 9.

Concessioni delle acque riservate

1. Le province territorialmente competenti, provvedono al rilascio delle nuove concessioni sulle acque riservate dal PRRA, entro dodici mesi dalla presentazione, da parte delle AATO, di apposita istanza corredata dalla seguente documentazione:

a) relazione tecnica idrogeologica;

b) progetto delle opere di captazione;

c) planimetria catastale;

d) corografia 1:25.000;

e) carta tecnica regionale 1:10.000 o 1:5.000.

2. Le AATO sono autorizzate, nelle more del rilascio della concessione, purché i prelievi in atto alla data di entrata in vigore della presente legge siano conformi alle previsioni del PRRA, all'utilizzo delle acque riservate per le quali è stata presentata istanza ai sensi degli articoli 3 e 4 del regio decreto n. 1775/1933 e purché i prelievi non siano soggetti a valutazione di impatto ambientale di cui al comma 6, fermo restando l'obbligo del pagamento del canone.

3. La pubblicazione del PRRA assolve, ai fini del rilascio delle concessioni di derivazione su acque riservate, ad ogni altra forma pubblicitaria prevista dal regio decreto n. 1775/1933 e sue successive modifiche ed integrazioni.

4. Nei confronti delle domande di concessione per l'utilizzo delle acque riservate non è ammessa la presentazione di domande concorrenti per destinazioni o usi diversi da quelli previsti dal PRRA.

5. La durata delle concessioni di derivazione di acque riservate non può eccedere i trenta anni e sono rinnovabili tacitamente, per un uguale periodo, salva diversa previsione del PRRA.

6. Il rilascio delle concessioni per prelievi di acque riservate, relativi ad utilizzi posti in essere antecedentemente all'entrata in vigore della legge regionale 9 aprile 1998, n. 11, non è soggetto alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui alla medesima legge regionale. Non sono comunque soggetti alla legge regionale n. 11/1998 gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e la sostituzione di condotte, anche con diametri diversi, adibite al trasporto di acque riservate.

7. Le spese istruttorie, attualmente in vigore, per il rilascio di concessioni di derivazione sulle acque riservate per l'uso idropotabile sono ridotte del cinquanta per cento.

8. È fatta salva ogni altra disposizione, di legge o regolamentare, in materia di valutazione di incidenza nei siti Natura 2000.

Art. 10.

Risparmio idrico

1. La Regione, al fine di garantire il razionale utilizzo delle risorse, sia superficiali che profonde, nel quadro delle azioni volte ad assicurare l'equilibrio del bilancio idrico di cui all'art. 3, comma 1 della legge n. 36/1994, promuove ed incentiva:

a) la realizzazione di reti duali industriali e di quartiere;

b) il recupero e riuso di acque reflue trattate e meteoriche;

c) l'adozione di tecniche irrigue finalizzate ad ottenere un maggior risparmio in relazione alle diverse esigenze colturali;

d) il risanamento delle reti acquedottistiche per il contenimento delle perdite in rete;

e) l'installazione di dispositivi idonei a consentire un consumo più controllato su impianti esistenti;

f) la predisposizione di campagne informative all'utenza sull'utilizzo responsabile e razionale della risorsa idrica.

Art. 11.

Osservatorio regionale sui servizi idrici

1. È istituito, presso la direzione politiche territoriali, ambiente e infrastrutture, l'osservatorio regionale sui servizi idrici, con funzione di raccolta, elaborazione e diffusione di dati statistici, al fine di assicurare alle istituzioni interessate, alle associazioni degli utenti e consumatori adeguate informazioni sulla gestione ed il funzionamento del servizio idrico integrato.

2. L'osservatorio di cui al comma 1 acquisisce inoltre i dati relativi all'attività di monitoraggio delle principali risorse idriche, svolta dall'agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) ai sensi dell'art. 12, comma 2.

3. L'osservatorio assicura l'accesso, anche in via informatica, ai dati raccolti e validati e alle elaborazioni effettuate; a tal fine è autorizzato, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, a trattare anche con l'ausilio dei mezzi elettronici, i dati raccolti ivi compresa la loro comunicazione e diffusione a soggetti pubblici e privati.

4. La giunta regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce con proprio atto, la struttura organizzativa dell'osservatorio.

Art. 12.

Controllo e monitoraggio

1. Le province, nell'ambito delle proprie competenze, provvedono alla verifica del rispetto delle disposizioni impartite con i disciplinari di concessione ed in particolare sulle modalità e quantità dei prelievi e sul rilascio del minimo deflusso vitale, fornendo annualmente i risultati di tale attività alla Regione, secondo modalità da stabilire di intesa con la Regione stessa.

2. L'ARPA provvede al rilevamento dello stato quantitativo delle risorse idriche, attraverso il monitoraggio delle portate sorgive e dei livelli piezometrici nonché dei principali prelievi ad uso idropotabile individuati nel PRRA. Gli oneri finanziari per la suddetta attività, definiti previa intesa tra le parti, sono posti a carico delle AATO.

Art. 13.

Norme regolamentari

1. La Regione, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, emana un regolamento che detta prescrizioni tecniche per la realizzazione del risparmio idrico nonché disciplina le modalità di funzionamento dell'osservatorio.

Art. 14.

Sostituzione dell'art. 4 della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 33

1. L'art. 4 della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 33 è sostituito dal seguente:

«Art. 4 (*Autorità territoriali di ambito*). — 1. Le concessioni di derivazione ad uso idropotabile e di occupazione di pertinenze idrauliche finalizzate all'erogazione dei servizi idrici integrati, di cui sono titolari i comuni e le aziende pubbliche comunali, facenti parte di ciascun ATO, sono trasferite, con il consenso degli stessi, all'autorità territoriale d'ambito.

2. Le autorità territoriali d'ambito presentano istanza di subentro nella titolarità delle concessioni di cui al comma 1, alla provincia competente per territorio, la quale provvede d'ufficio, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, alla registrazione della variazione.»

Art. 15.

Norme finali

1. I prelievi, le opere di captazione, adduzione e distribuzione, atte a garantire il servizio idropotabile nel territorio regionale devono rispondere ai contenuti, vincoli e previsioni del PRRA.

2. Per la realizzazione di reti, opere, impianti e canalizzazioni, destinate all'esercizio del servizio idrico integrato, le AATO esercitano, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, le funzioni ed i poteri di autorità esproprante.

Art. 16.

Norme transitorie

1. Dalla data di adozione del progetto di PRRA, da parte della giunta regionale ai sensi dell'art. 5, comma 1 e sino alla data di approvazione definitiva del PRRA da parte del consiglio regionale, le acque, che il progetto di PRRA prevede di utilizzare, sono riservate ai sensi dell'art. 51 del regio decreto n. 1775/1933.

2. Le AATO, entro tre mesi dall'entrata in vigore del PRRA, verificano la coerenza dei piani d'ambito, di cui all'art. 8, comma 2, lettera *d*) e all'art. 12, comma 2 della legge regionale n. 43/1997, con le previsioni ed i contenuti del PRRA e provvedono al loro eventuale aggiornamento.

3. Le AATO, entro sei mesi dall'entrata in vigore del PRRA, presentano, alle province territorialmente competenti, piani, da attuare entro ventiquattro mesi, per l'istallazione e manutenzione di dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi, in corrispondenza dei punti di prelievo, e ove presente, di restituzione, delle acque derivate.

4. Le AATO sono autorizzate, per i prelievi già in atto alla data di entrata in vigore della presente legge, alla continuazione dell'utilizzo dell'acqua riservata con l'obbligo di presentare apposita istanza di concessione entro il 30 giugno 2006 e del pagamento del relativo canone, purché il prelievo sia conforme al PRRA.

5. Il termine per la presentazione di istanze di concessione con breve istruttoria di cui all'art. 4 del regio decreto n. 1775/1933, fissato al 31 dicembre 2005, dall'art. 8 della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 33, è prorogato al 30 giugno 2006.

6. Il termine per la presentazione della denuncia dei pozzi a norma dell'art. 10 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275 è prorogato al 30 giugno 2006.

Art. 17.

Norma finanziaria

1. Per il finanziamento degli interventi previsti dall'art. 10, comma 1 è autorizzata per l'anno 2006 la spesa di € 250.000,00 da iscriverne nella unità previsionale di base 04.2.003 che assume la nuova denominazione «Infrastrutture per la gestione e il risparmio delle risorse idriche» (cap. 8917).

2. Per il finanziamento degli interventi previsti dall'art. 11 è autorizzata per l'anno 2006 la spesa di € 50.000,00 da iscriverne nella unità previsionale di base 05.1.001 denominata «Studi, ricerche e monitoraggio delle risorse idriche» (cap. 4909).

3. Al finanziamento dell'onere di cui ai commi 1 e 2 si fa fronte con riduzione di pari importo dello stanziamento esistente nella unità previsionale di base 05.1.007 del bilancio di previsione 2006 denominata «Progetti e ricerche in materia di difesa, tutela ambientale e protezione civile» (cap. 5010).

4. Per gli anni 2007 e successivi l'entità della spesa è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 27, comma 3, lettera *c*) della vigente legge regionale di contabilità.

5. La giunta regionale, a norma della vigente legge regionale di contabilità, è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni di cui ai precedenti commi, sia in termini di competenza che di cassa.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

Perugia, 24 febbraio 2006

LORENZETTI

(*Omissis*)

06R0251

REGOLAMENTO REGIONALE 17 gennaio 2006, n. 1.

Modalità di esercizio del controllo regionale sugli atti delle aziende sanitarie.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 6 del 1° febbraio 2006)

LA GIUNTA REGIONALE

HA APPROVATO

La commissione consiliare competente ha espresso il parere previsto dall'art. 39, comma 1 dello statuto regionale.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

O g g e t t o

1. Il presente regolamento disciplina le modalità dell'esercizio delle attività di valutazione, verifica e controllo sugli atti degli enti ed organismi del servizio sanitario regionale, nonché dell'istituto zooprofilattico sperimentale dell'Umbria e delle Marche, di seguito chiamati enti, di competenza della Regione ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e sue modificazioni e integrazioni, dell'art. 4, comma 8 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, dell'art. 9, comma 5 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270 e della legislazione regionale di attuazione.

Art. 2.

Modalità di trasmissione degli atti

1. Gli atti da sottoporre a controllo ai sensi del presente regolamento, fermo restando quanto stabilito dagli articoli 6 e 22 della legge regionale 19 dicembre 1995, n. 51, sono trasmessi in doppia copia e completi di tutta la documentazione, corredati da apposito elenco descrittivo degli allegati, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o anche mediante consegna a mano, con contestuale rilascio di ricevuta alla direzione regionale sanità e servizi sociali entro trenta giorni dalla loro adozione.

2. Gli atti riguardanti l'approvazione di documenti di bilancio sono completati dal parere del collegio sindacale, qualora lo stesso non costituisca parte integrante e sostanziale del documento.

3. I documenti che attengono alla programmazione o riguardanti l'ambito socio-sanitario sono corredati dal parere della conferenza dei sindaci o, per le aziende ospedaliere, dal parere della conferenza permanente per la programmazione sanitaria e socio sanitaria regionale.

Art. 3.

Regolarizzazione ed integrazione atti

1. Il responsabile del procedimento dell'attività di valutazione, verifica e controllo può chiedere all'ente l'integrazione della documentazione prodotta qualora:

- a) l'atto trasmesso per il controllo sia carente dei requisiti formali, della documentazione integrativa o presenti errori materiali;
- b) l'acquisizione di ulteriori informazioni o documenti sia utile ai fini dell'istruttoria.

2. L'ente invia la documentazione richiesta entro trenta giorni ai sensi delle disposizioni sancite dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Art. 4.

Termini per il controllo

1. I termini per l'esercizio dell'attività di valutazione, verifica e controllo, previsti dalla normativa, iniziano a decorrere dal giorno successivo alla data riportata nel timbro di arrivo della direzione regionale sanità e servizi sociali, apposto sul documento.

2. I termini sono interrotti, per una sola volta, a seguito di richiesta di chiarimenti o integrazione della documentazione di cui all'art. 3 e ricominciano a decorrere dal giorno successivo alla produzione dei chiarimenti richiesti o alla presentazione dei documenti integrativi.

3. I termini sono sospesi nei periodi compresi fra il 1° e il 31 agosto e fra il 23 dicembre ed il 6 gennaio di ciascun anno.

Art. 5.

Pareri di congruità e procedimento

1. Il servizio della direzione regionale sanità e servizi sociali, competente a svolgere l'istruttoria degli atti oggetto del presente regolamento, acquisisce i pareri di congruità sull'atto stesso dai servizi della direzione medesima, competenti per materia. Il parere di congruità è obbligatorio.

2. I Servizi trasmettono il parere di cui al comma 1 entro dieci giorni dalla richiesta e comunque almeno sette giorni prima dell'ultima seduta di giunta utile prima della scadenza del termine previsto per l'esame dell'atto.

3. Il servizio competente della direzione regionale sanità e servizi sociali di cui al comma 1, acquisiti i pareri di congruità, predispone la proposta di deliberazione e l'iscrive, prima della scadenza del termine previsto dalla normativa vigente, all'ordine del giorno della seduta della giunta regionale.

Art. 6.

Esercizio del controllo

1. La giunta regionale, nell'esercizio della funzione di controllo, adotta le seguenti determinazioni:

- a) approvazione dell'atto;
- b) richiesta di chiarimenti e/o elementi integrativi di giudizio;
- c) approvazione parziale o non approvazione dell'atto.

2. Le determinazioni di cui al comma 1, lettere b) e c) sono motivate con l'indicazione degli aspetti ostativi all'approvazione o degli aspetti da chiarire ed integrare.

3. Il responsabile del procedimento di cui all'art. 3, comma 1, qualora la giunta regionale richieda chiarimenti o elementi integrativi di giudizio, trasmette la deliberazione all'ente interessato entro quindici giorni dall'adozione, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

4. L'ente, a seguito della richiesta di chiarimenti può modificare il provvedimento, che è soggetto alle procedure di controllo, revocare lo stesso o fornire ulteriori elementi integrativi ai fini del giudizio. L'ente trasmette le determinazioni assunte con le modalità di cui all'art. 2.

5. In caso di richiesta di chiarimenti o elementi integrativi di giudizio, l'atto decade automaticamente se, entro novanta giorni dalla data di ricevimento, l'ente non fornisce i chiarimenti o gli elementi integrativi.

Art. 7.

Esecutività degli atti

1. Gli atti sottoposti a controllo diventano esecutivi dal giorno successivo alla deliberazione di approvazione dell'atto da parte della giunta regionale o per decorrenza dei termini previsti dalla normativa, per l'esercizio del controllo stesso.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Umbria.

Perugia, 17 gennaio 2006

LORENZETTI

Regolamento regionale:

adottato dalla giunta regionale, su proposta dell'assessore Rosi, ai sensi dell'art. 39, comma 1 dello statuto regionale nella seduta del 29 luglio 2005, deliberazione n. 1273;

trasmesso alla presidenza del consiglio regionale in data 31 agosto 2005, per il successivo iter;

assegnato alla 1^a commissione consiliare permanente «Affari istituzionali - programmazione - bilancio-finanze e patrimonio - organizzazione e personale - enti locali», per l'acquisizione del parere obbligatorio previsto dall'art. 39, comma 1 dello statuto regionale, in data 5 settembre 2005;

esaminato dalla 1^a commissione consiliare permanente, nella seduta del 19 ottobre 2005, che ha espresso sullo stesso parere favorevole, con richiesta di integrazione.

La giunta regionale, nella seduta del 22 dicembre 2005, con deliberazione n. 2273 ha preso atto del parere formulato dalla 1^a commissione consiliare permanente ed ha ritenuto opportuno non accogliere la richiesta di integrazione.

(*Omissis*)

06R0246

REGOLAMENTO REGIONALE 22 febbraio 2006, n. 2.

Norme per l'adozione e l'utilizzo del nuovo emblema distintivo di Protezione civile della Regione Umbria.

(*Pubblicato nel suppl. ord. n. 1 al Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 13 del 15 marzo 2006*)

LA GIUNTA REGIONALE

HA APPROVATO

La commissione consiliare competente ha espresso il parere previsto dall'art. 39, comma 1 dello statuto regionale.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

O g g e t t o

1. Il presente regolamento disciplina l'adozione e l'utilizzo dell'emblema distintivo di Protezione civile della Regione Umbria.

Art. 2.

E m b l e m a

1. È adottato quale contrassegno distintivo di Protezione civile della Regione Umbria l'emblema di forma circolare corrispondente al grafico contenuto nell'allegato *A* del presente regolamento.

Art. 3.

Utilizzo dell'emblema

1. L'emblema è apposto o riprodotto:

a) sugli automezzi in dotazione al servizio protezione civile e prevenzione dai rischi della Regione Umbria, nonché su altri automezzi temporaneamente destinati all'uso di personale regionale assegnato o temporaneamente impegnato nelle attività di protezione civile coordinate dalla Regione;

b) sulle tessere di qualificazione del personale addetto alle attività di protezione civile coordinate dalla Regione;

c) sui distintivi e/o documenti di riconoscimento del personale, anche volontario, addetto alle attività di protezione civile;

d) sulle apparecchiature ed impianti di rilevamento e comunicazione, attrezzature e mezzi operativi utilizzati per le finalità della protezione civile;

e) su bracciali, torce, pettorali, caschi, tute e simili consegnati al personale di protezione civile;

f) sul materiale cartaceo, quale manifesti, materiale di documentazione e informazione, prodotto dal servizio protezione civile e prevenzione dai rischi della Regione Umbria.

Art. 4.

Tessera di qualificazione

1. Al personale in servizio continuativo presso il servizio protezione civile e prevenzione dai rischi è fornita apposita tessera di qualificazione intestata «Servizio di Protezione civile», recante, oltre alla foto dell'interessato ed all'emblema, i seguenti dati personali: cognome, nome, qualifica e numero di matricola.

2. La tessera di qualificazione di cui al comma 1 è realizzata secondo il grafico contenuto nell'allegato *B* del presente regolamento, ed è valida esclusivamente nei periodi di formale attivazione.

3. Al personale messo temporaneamente a disposizione per le attività di Protezione civile coordinate dalla Regione è fornita la tessera di qualificazione, realizzata secondo il grafico contenuto nell'allegato *G* del presente regolamento, recante, in sostituzione della foto, la scritta «Temporaneo».

4. Il personale provvisoriamente incaricato, è tenuto, entro dieci giorni dal completamento dell'attività di protezione civile, a riconsegnare al Servizio protezione civile e prevenzione dai rischi la tessera di qualificazione e ogni altro mezzo di distinzione fornitogli per l'espletamento del servizio.

Art. 5.

Enti locali

1. Gli enti locali territoriali della regione, nell'esercizio delle funzioni conferite dall'art. 108 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e della legge regionale 2 marzo 1999, n. 3 e sue successive modifiche e integrazioni, possono fare uso dell'emblema distintivo di Protezione civile della Regione Umbria, con apposta la denominazione dell'ente stesso, secondo il grafico contenuto nell'allegato *C* del presente regolamento, inoltre possono fare uso della tessera di qualificazione, realizzata secondo il grafico contenuto nell'allegato *E*.

Art. 6.

V o l o n t a r i a t o

1. Le associazioni di volontariato di protezione civile ed ambientale iscritte al registro regionale di cui alla legge regionale 25 maggio 1994, n. 15, i gruppi comunali di protezione civile compresi nell'elenco regionale di cui alla delibera della giunta regionale 20 settembre 2000, n. 1066, nonché le organizzazioni di volontariato che hanno aderito alla consultazione regionale di cui all'art. 77, comma 2, della legge regionale 2 marzo 1999, n. 3 possono fare uso dell'emblema distintivo di protezione civile della Regione Umbria, con apposta la specifica «Volontariato», secondo il grafico contenuto nell'allegato *D* del presente regolamento, inoltre possono fare uso della tessera di qualificazione, realizzata secondo il grafico contenuto nell'allegato *F*, recante in sostituzione della foto la scritta «Volontario».

2. Ai fini di cui al comma 1, a richiesta delle singole organizzazioni, il servizio Protezione civile e prevenzione rischi provvede all'invio di un esemplare dell'emblema e uno della tessera di qualificazione che l'organizzazione può riprodurre in più esemplari conformi.

Art. 7.

Utilizzazione dell'emblema nelle attività di volontariato

1. L'utilizzazione dell'emblema distintivo di protezione civile della Regione Umbria da parte delle organizzazioni di volontariato o dei loro componenti è ammessa nelle seguenti ipotesi:

a) intervento dell'organizzazione in attività di previsione, prevenzione e soccorso, in seguito a disposizione emanata dalle autorità competenti in materia di protezione civile;

b) partecipazione dell'organizzazione ad esercitazioni di Protezione civile o simulazioni di intervento autorizzate dalle autorità competenti in materia di Protezione civile;

c) partecipazione dell'associazione a: grandi eventi, convegni, congressi, raduni di Protezione civile o manifestazioni analoghe, autorizzate dalle autorità competenti in materia di Protezione civile.

Art. 8.

Uso non consentito dell'emblema

1. Non è consentito l'uso dell'emblema nello svolgimento di attività non istituzionali marginali svolte su richiesta di qualsiasi soggetto, pubblico o privato, diverso dalle autorità di Protezione civile.

2. L'uso dell'emblema per attività estranee alla Protezione civile comporta per le organizzazioni di volontariato, la diffida e la revoca dell'autorizzazione a fregiarsi dello stesso e il ritiro unilaterale e discrezionale della tessera di qualificazione al personale da parte del servizio Protezione civile e prevenzione rischi.

3. Il reiterato uso improprio dell'emblema da parte di una organizzazione di volontariato comporta la segnalazione al competente servizio della giunta regionale per gli eventuali provvedimenti di competenza.

Art. 9.

Norma finale e abrogazione

1. Il regolamento regionale 9 luglio 2001, n. 3, è abrogato.

2. Gli allegati *A, B, C, D, E, F e G*, fanno parte integrante del presente regolamento.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Umbria.

Perugia, 22 febbraio 2006

LORENZETTI

(*Omissis*)

06R0247

REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 12 aprile 2006 n. 3.

Legge finanziaria regionale 2006.

(*Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 9 del 12 aprile 2006*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Fina lità

1. La Regione, in conformità con gli indirizzi programmatici espressi nel DPEF, con la presente legge espone, per ciascun anno compreso nel periodo 2006-2008, il quadro di riferimento finanziario e provvede, per il medesimo periodo, alla regolazione annuale delle grandezze previste dalla legislazione regionale vigente al fine di adeguare gli effetti finanziari agli obiettivi, nel rispetto della programmazione economico-finanziaria regionale.

Art. 2.

Indebitamento

1. Il livello massimo di indebitamento da autorizzarsi con legge di bilancio, ai sensi dell'art. 36 della legge regionale 7 maggio 2002, n. 4, è fissato per l'anno 2006 in euro 146.000.000,00.

Art. 3.

Patto di stabilità interno

1. La Regione concorre al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica attraverso il rispetto delle disposizioni concernenti il patto di stabilità.

2. Nell'esercizio delle funzioni dirigenziali il rispetto del patto di stabilità va garantito con la massima diligenza e perizia, costituendo lo stesso obiettivo primario ai fini della valutazione di risultato.

3. Al fine di consentire il monitoraggio degli adempimenti relativi al «Patto di Stabilità», il Presidente della Regione trasmette trimestralmente al consiglio regionale, entro trenta giorni dal periodo di riferimento, le informazioni riguardanti sia la gestione di competenza che quella di cassa, attraverso un progetto e con le modalità definiti con deliberazione della giunta regionale.

Art. 4.

Estensione del patto di stabilità interno agli enti dipendenti o controllati dalla Regione

1. Gli enti dipendenti o controllati dalla Regione sono tenuti al rispetto degli obblighi rinvenienti dal patto di stabilità interno secondo i limiti stabiliti dalla normativa statale vigente.

2. Al fine di consentire il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilità interno, gli enti dipendenti o controllati dalla Regione trasmettono trimestralmente alla Regione, entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, le informazioni riguardanti sia la gestione di competenza che quella di cassa, attraverso un prospetto e con le modalità definiti con deliberazione della giunta regionale, da allegare agli adempimenti previsti dal comma 3 dell'articolo precedente.

Art. 5.

Disposizioni finanziarie

1. È autorizzata l'iscrizione nella competenza e nella cassa dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2006 della somma di euro 16.000.000,00 quale quota di partecipazione azionaria nella società «Zuccherificio del Mouse - S.p.a.».

2. Per garantire l'efficienza e l'operatività dei controlli funzionali per il miglioramento genetico del bestiame allevato in Molise e lo svolgimento di tutte le attività per la tenuta dei libri genealogici, per l'anno 2006, la Regione Molise concede un contributo straordinario di euro 500.000,00 all'associazione provinciale degli allevatori di Campobasso (A.P.A.) per l'estinzione delle esposizioni debitorie contratte per fini istituzionali. La giunta regionale provvede alla concessione ed alla liquidazione.

3. È istituito apposito capitolo con una dotazione pari ad euro 100.000,00 da far ricadere sul fondo della protezione civile - U.P.B. n. 28 - al fine di concedere, ai proprietari di immobili dichiarati inagibili, ma non situati nei territori riconosciuti quali colpiti da calamità naturali, un intervento economico di ristoro dei costi sostenuti nel tempo in cui si è stati privi della propria abitazione e fino al rientro nella stessa. La giunta regionale provvede alla concessione ed alla liquidazione del suddetto contributo.

4. Nell'U.P.B. n. 010, al capitolo 00600, è istituito il fondo, come spesa obbligatoria, per la copertura finanziaria di quanto previsto dall'art. 7, comma 9, della legge dello Stato 5 giugno 2003, n. 131.

Art. 6.

Disposizioni in materia di residui passivi

1. È autorizzata l'iscrizione nella competenza e nella cassa dello stato di previsione della spesa di bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2006 delle somme riferite all'anno 2004 e definite quali residui di stanziamento dall'art. 61 della legge regionale 7 maggio 2002, n. 4 «Nuovo ordinamento contabile della Regione Molise».

2. In attuazione di quanto previsto al comma precedente, all'art. 8 della legge regionale n. 10 del 13 aprile 1988, al primo comma, dopo «trenta mesi», inserire: «anche se versati in legislature diverse».

Art. 7.

Disposizioni in materia sanitaria

1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2006, alla U.P.B. n. 430 è iscritto il finanziamento integrativo del servizio sanitario previsto a carico dello Stato di € 48.875.238,09, il cui utilizzo può avvenire nel rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa statale vigente.

Art. 8.

Spesa per il personale

1. Le risorse destinate al fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione di risultato per il personale dirigente restano invariate, nel loro ammontare, rispetto a quelle dell'anno 2004, fatti salvi gli incrementi previsti dai rinnovi contrattuali intervenuti successivamente.

Art. 9.

Integrazione alla legge regionale 12 gennaio 2000, n. 5

1. L'art. 2, comma 1, della legge regionale 12 gennaio 2000, n. 5, recante «Nuove norme in materia di promozione culturale» è così integrato: «d) istituisce la «Fondazione Molise - Cultura».

Art. 10.

Rifinanziamenti

1. È autorizzato per l'esercizio finanziario 2006 il rifinanziamento delle leggi regionali di spesa relative a diversi settori di intervento esaurite, per quanto concerne la loro validità finanziaria, per gli importi determinati nella misura indicata nella tabella A allegata alla presente legge.

2. Per gli esercizi 2007 e 2008 la copertura finanziaria è assicurata dagli stanziamenti iscritti nel bilancio pluriennale.

Art. 11.

Norma di carattere fiscale

1. Il comma 4 dell'art. 3 della legge regionale 31 dicembre 2004, n. 39, recante «Disposizioni per l'applicazione dell'addizionale regionale all'imposta di consumo sul gas metano e dell'imposta sostitutiva dell'addizionale per le utenze esenti» è sostituito dal seguente:

«4. A decorrere dal 1° gennaio 2006 l'aliquota dell'addizionale regionale all'imposta di consumo sul gas metano è fissata, per tutte le utenze industriali, nell'aliquota unica di euro 0,0052, fatta eccezione per quelle che operano nei comuni montani di cui al comma 2 dell'art. 11 della legge regionale n. 15 del 16 aprile 2003».

Art. 12.

Istruzione

1. La legge regionale 10 ottobre 2005, n. 31, recante «Interventi per il diritto allo studio nelle scuole dell'infanzia non statali e nelle scuole primarie non statali e paritarie», si applica ai procedimenti relativi agli anni scolastici 2004/2005 e 2005/2006, sorti in vigenza della normativa anteriore, abrogata, ed ancora pendenti alla data di entrata in vigore della legge 16 ottobre 2005, n. 31.

Art. 13.

Disposizioni transitorie per il corretto inserimento degli impianti eolici nel paesaggio

1. Nelle more dell'approvazione definitiva del Piano energetico ambientale, la giunta regionale, in applicazione del comma 10 dell'art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, regolamenta i tempi e le modalità per la verifica della coerenza delle richieste in istruttoria e delle autorizzazioni rilasciate per l'installazione di impianti eolici. Sono oggetto di verifica di coerenza, ai sensi del presente articolo, tutte le autorizzazioni rilasciate a cui non ha fatto seguito l'inizio dei lavori.

Art. 14.

Pubblicazione

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Molise.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di far la osservare come legge della Regione Molise

Campobasso, 12 aprile 2006

IORIO

(Omissi)

06R0256

LEGGE REGIONALE 12 aprile 2006 n. 4.

Bilancio regionale di competenza e di cassa 2006 - Bilancio pluriennale 2006/2008.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 9 del 12 aprile 2006)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Stato di previsione delle entrate

1. È approvato in euro 2.045.316.519,46 lo stato di previsione delle entrate di competenza della Regione Molise, secondo la tabella «A» annessa alla presente legge e riferita all'esercizio finanziario 2006 (in supplemento).

2. È approvato in euro 4.031.211.344,21 lo stato di previsione delle entrate di cassa della Regione Molise che si prevede di riscuotere nel corso dell'esercizio 2006, secondo la tabella «A» annessa alla presente legge (in supplemento).

3. Sono autorizzati, secondo le leggi in vigore, l'accertamento e la riscossione dei tributi della Regione, la riscossione, nei confronti dello Stato, delle quote dei tributi erariali attribuiti alla Regione e il versamento, alla tesoreria della Regione, di ogni altra somma e provento dovuto per l'anno 2006, giusto lo stato di previsione delle entrate di cui ai commi precedenti.

4. È autorizzata l'emaneazione dei provvedimenti necessari per rendere esecutivi ruoli dei proventi spettanti alla Regione.

Art. 2.

Stato di previsione delle spese

1. È approvato in euro 2.045.316.519,46 lo stato di previsione delle spese di competenza della Regione Molise, secondo la tabella «B» annessa alla presente legge e riferita all'esercizio finanziario 2006 (in supplemento).

2. È autorizzata l'assunzione di impegni di spesa entro i limiti degli stanziamenti di competenza secondo lo stato di previsione di spesa.

3. È approvato in euro 4.031.211.344,21 lo stato di previsione delle spese di cassa della Regione Molise secondo la tabella «B» annessa alla presente legge riferita all'esercizio finanziario 2006 (in supplemento).

4. È autorizzato il pagamento delle spese della Regione entro i limiti degli stanziamenti di cassa secondo lo stato di previsione della spesa.

Art. 3.

Autonomia contabile del consiglio regionale

1. Ai sensi dell'art. 63 della legge regionale 7 maggio 2002, n. 4, la spesa corrente per assicurare l'autonomia del consiglio regionale è stabilita, per l'anno 2006, in euro 11.015.191,00 così come descritta nelle unità previsionali di base n. 010 e n. 011 della funzione obbiettivo n. 1.

Art. 4.

Classificazione delle entrate

1. Le entrate del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2006, sono ripartite in sei titoli, in categorie e in unità previsionali di base secondo la classificazione prevista dall'art. 17 della legge regionale 7 maggio 2002, n. 4.

Art. 5.

Classificazione delle spese

1. Le spese del bilancio regionale 2006, sono ripartite, ai sensi dell'art. 18 della legge regionale 7 maggio 2002, n. 4, in unità previsionali di base e funzioni obbiettivo raggruppate in aree di coordinamento delle stesse.

Art. 6.

Riepiloghi e prospetti allegati al bilancio annuale

1. Al bilancio di previsione annuale per l'esercizio 2006 sono allegati i seguenti prospetti:

Tabella n. 1 - quadro riassuntivo delle entrate e delle spese di competenza e di cassa suddivise per titoli e per funzioni obbiettivo;

Tabella n. 2 - tabella di raffronto delle entrate e delle spese distinte per unità previsionali di base, derivanti da assegnazioni di fondi della Unione europea e dello Stato a specifica destinazione;

Tabella n. 3 - elenco dei capitoli collegati alle unità previsionali di base;

Tabella n. 4 - elenco delle spese obbligatorie;

Tabella n. 5 - elenco delle garanzie fidejussorie principali e sussidiarie prestate dalla Regione e dei fondi di garanzia;

Tabella n. 6 - contrazione di nuovi mutui;

Tabella n. 7 - elenco dei capitoli di spesa del bilancio 2003 finanziati con il prestito obbligazionario di euro 100.000.000,00;

Tabella n. 8 - elenco dei capitoli di spesa del bilancio 2006 finanziati con il prestito obbligazionario di euro 86.773.974,49;

Tabella n. 9 - dimostrazione della formazione del saldo finanziario presunto al 31 dicembre 2005;

Tabella n. 10 - dimostrazione dell'utilizzo del presunto avanzo di amministrazione finalizzato applicato al bilancio 2006.

Art. 7.

Bilancio pluriennale

1. È adottato per il triennio 2006/2008 l'allegato bilancio pluriennale descritto nella tabella «C» annessa alla presente legge (in supplemento).

Art. 8.

Avanzo di amministrazione

1. È autorizzata, ai sensi del comma 5 dell'art. 15 della legge regionale del 7 maggio 2002, n. 4, l'iscrizione nello stato di previsione dell'entrata della somma di euro 220.091.107,09 a titolo di presunto avanzo di amministrazione, come da Tabella n. 9 allegata alla presente legge.

Art. 9.

Giacenze presunte di cassa all'inizio dell'esercizio

1. È autorizzata, ai sensi del comma 5 dell'art. 15 della legge regionale del 7 maggio 2002, n. 4, l'iscrizione nello stato di previsione delle entrate di cassa per l'esercizio finanziario 2006 della somma di euro 153.407.000,00 a titolo di «Giacenze presunte di cassa all'inizio dell'esercizio 2006».

Art. 10.

Oneri continuativi

1. L'autorizzazione di spesa per l'esercizio 2006, concernente leggi regionali e statali, attualmente in vigore che regolano attività o interventi di carattere continuativo o ricorrente, è disposta dalla presente legge negli importi indicati in corrispondenza a ciascuna unità previsionale di base della spesa nell'allegato stato di previsione.

2. Le procedure di gestione e le modalità di erogazione sono quelle dalle leggi statali e regionali espressamente richiamate nella denominazione dei capitoli, aggiornate sulla base della normativa in materia di gestione delle spese introdotta dalla legge regionale 7 maggio 2002, n. 4.

Art. 11.

Fondo di riserva per spese obbligatorie

1. Alla unità previsionale di base n. 830 dello stato di previsione della spesa è autorizzata l'iscrizione di uno stanziamento di competenza di euro 450.517,13 a titolo di «Fondo di riserva per spese obbligatorie con uguale dotazione di cassa».

2. Sono considerate obbligatorie le spese indicate nella tabella n. 4 allegata alla presente legge.

3. L'utilizzo del fondo è disciplinato dalle norme previste dall'art. 24 della legge regionale di contabilità 7 maggio 2002, n. 4.

Art. 12.

Fondo di riserva per spese impreviste

1. È autorizzata l'iscrizione alla unità previsionale di base n. 840 dello stato di previsione della spesa di uno stanziamento di euro 20.000,00 a titolo di «Fondo di riserva per spese impreviste».

2. L'utilizzo di somme da prelevare dal fondo è disciplinato dalle norme di cui all'art. 25 della legge regionale di contabilità 7 maggio 2002, n. 4.

Art. 13.

Capitolo di spesa per finanziare residui cancellati

1. Per il pagamento di somme eliminate dai residui passivi per le quali sia prevedibile da parte dei creditori l'esercizio del proprio diritto a riscuotere è autorizzata l'iscrizione, nella unità previsionale di base n. 860 dello stato di previsione della spesa, di un fondo con una dotazione di competenza e di cassa, per l'anno 2006, di euro 189.483,54.

2. Per l'utilizzo del fondo sarà osservato quanto previsto dall'art. 27 della legge regionale di contabilità 7 maggio 2002, n. 4.

Art. 14.

Fondo di riserva di cassa

1. È autorizzata l'iscrizione alla unità previsionale di base n. 850 dello stato di previsione della spesa del solo bilancio di cassa dell'importo di euro 9.000.000,00 a titolo di «Fondo di riserva di cassa».

2. I prelievi dal fondo di cui al primo comma, occorrenti sia per far fronte a maggiori spese che per sopperire a minori entrate e le relative destinazioni ad integrazione di altri capitoli di spesa del bilancio di cassa, sono disposti, ai sensi dell'art. 26 della legge regionale 7 maggio 2002, n. 4.

Art. 15.

Annualità del bilancio

1. L'esercizio finanziario 2006 ha inizio con il 10 gennaio e ha termine con il 31 dicembre 2006.

Art. 16.

Esercizio delle funzioni trasferite dallo Stato

1. Alle spese per l'esercizio delle funzioni trasferite dallo Stato ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, in assenza di legislazione regionale, si provvede sulla base della normativa statale.

Art. 17.

Emissione di prestiti obbligazionari

1. Ai sensi degli articoli 36 e 37 della legge regionale di contabilità 7 maggio 2002, n. 4, la giunta regionale è autorizzata ad emettere uno o più prestiti obbligazionari per un importo di euro 86.773.974,49 con oneri a carico del bilancio regionale, per far fronte alle spese d'investimento, al netto di quelle finanziate con entrate a destinazione vincolata di cui al punto a), comma 1, art. 36 della legge regionale citata.

2. Per il perfezionamento in corso delle suddette operazioni, che risultino non ancora perfezionate entro il 31 dicembre 2005, restano valide le relative autorizzazioni rilasciate alla giunta regionale ai sensi dell'art. 17 della legge regionale 8 febbraio 2005, n. 6.

Art. 18.

Bilanci degli enti dipendenti dalla Regione

1. Ai sensi dell'art. 32 della legge regionale di contabilità 7 maggio 2002, n. 4, sono approvati i bilanci di previsione per l'esercizio finanziario 2006 degli enti sottoelencati:

- a) Istituto regionale per gli studi storici del Molise - Campobasso;
- b) Ente provinciale per il turismo di Campobasso;
- c) Ente provinciale per il turismo di Isernia;
- d) Azienda autonoma di soggiorno e turismo di Termoli;
- e) Ente per il diritto allo studio universitario - Campobasso;
- f) Agenzia regionale Molise lavoro - Campobasso;
- g) Istituto autonomo Case Popolari di Isernia;
- h) Istituto autonomo Case Popolari di Campobasso;
- i) Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione dell'agricoltura nel Molise «Giacomo Sedati» - Campobasso.

2. Gli enti di cui al comma precedente sono tenuti, nel corso dell'esercizio finanziario di riferimento, a ristabilire il pareggio contabile dei rispettivi bilanci qualora la contribuzione regionale, ove prevista, si discosti da quella di effettivo realizzo.

3. I preventivi di cui trattasi formano allegato al bilancio regionale 2006.

Art. 19.

Variatione al bilancio

1. La giunta regionale, ai sensi del comma 1 dell'art. 34 della legge regionale 7 maggio 2002, n. 4 «Nuovo ordinamento contabile della Regione Molise», è autorizzata, nel corso dell'esercizio finanziario 2006, ad apportare variazioni al bilancio mediante provvedimenti amministrativi per l'istituzione di nuove unità previsionali di entrata, per l'iscrizione di entrate derivanti da assegnazioni vincolate a scopi specifici da parte dello Stato e dell'Unione europea, nonché per l'iscrizione delle relative spese, quando queste siano tassativamente regolate dalla legislazione in vigore.

2. Analogamente la giunta regionale è autorizzata, ai sensi del comma 3 dell'art. 34 della legge regionale 7 maggio 2002, n. 4 «Nuovo ordinamento contabile della Regione Molise», ad effettuare variazioni compensative, all'interno della medesima classificazione economica, tra unità previsionali di base strettamente collegate nell'ambito di una stessa funzione obiettivo o di uno stesso programma o progetto. La giunta regionale è altresì autorizzata ad effettuare variazioni compensative anche tra unità previsionali di base diverse qualora le variazioni stesse siano necessarie per l'attuazione di interventi previsti da intese istituzionali di programma o da altri strumenti di programmazione negoziata.

Art. 20.

Pubblicazione

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Molise.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

Campobasso, 12 aprile 2006

IORIO

06R0257

REGIONE CAMPANIA

LEGGE REGIONALE 20 marzo 2006, n. 4.

Integrazione alla legge regionale 29 dicembre 2005, n. 24 ed Interpretazione autentica dell'art. 23.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Campania n. 16 del 3 aprile 2006)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Interpretazione autentica dell'art. 23 della legge regionale 29 dicembre 2005, n. 24

1. L'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica regionale dal 1° gennaio 2006, previsto all'art. 23 della legge regionale 29 dicembre 2005, n. 24, è riferita ai soli veicoli azionati con motore elettrico, ai sensi e nei limiti dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39; per i veicoli alimentati esclusivamente a metano o a GPL - Gas Petroli Liquefatti - ovvero azionati con motore elettrico, si applicano le riduzioni previste dall'art. 17, comma 5, lettere a) e b) della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

2. Gli uffici regionali sono autorizzati a non applicare sanzioni ad eventuali versamenti tardivi riferiti esclusivamente alla tipologia di veicoli di cui al comma 1 dovuti dal 1° gennaio 2006, relativi a periodi fissi posteriori a tale data e che siano effettuati comunque entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Al fine di non creare situazioni di disparità di trattamento tra i cittadini e rendere effettiva la previsione di cui al comma 2, in deroga a quanto previsto dall'art. 1, comma 4, della legge regionale 11 agosto 2005, n. 15, nei termini di cui all'art. 5, comma 52, del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito in legge 28 febbraio 1983, n. 53, gli uffici regionali sono autorizzati ad effettuare, su istanza di parte, rimborsi anche per importi inferiori ad euro 17,00 relativi a versamenti eccedenti gli importi dovuti, effettuati fino al sessantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge, da titolari di autoveicoli alimentati a metano o GPL, ovvero azionati con motore elettrico.

Art. 2.

Modifiche all'art. 7 della legge regionale 29 dicembre 2005, n. 24

1. All'art. 7, comma 1, della legge regionale 29 dicembre 2005, n. 24, dopo le parole «sottoposti al controllo» sono eliminate le parole «e alla vigilanza».

Art. 3.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi degli articoli 43 e 45 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Campania.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

20 marzo 2006

BASSOLINO

(Omissis).

06R0261

AUGUSTA IANNINI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(GU-2006-GUG-020) Roma, 2006 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO
LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	ACIREALE (CT)	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	ALBANO LAZIALE (RM)	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	ANCONA	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
83100	AVELLINO	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	AVERSA (CE)	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	BARI	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70121	BARI	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	BIELLA	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	BOLOGNA	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	BOLOGNA	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
21052	BUSTO ARSIZIO (VA)	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
91022	CASTELVETRANO (TP)	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	CATANIA	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	CATANZARO	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	CHIETI	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	COMO	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	COSENZA	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	FIRENZE	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	FOGGIA	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
03100	FROSINONE	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	GENOVA	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	GIARRE (CT)	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	LECCE	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	MARTINA FRANCA (TA)	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	MESSINA	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	MILANO	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
70056	MOLFETTA (BA)	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Salepico, 47	080	3971365	3971365

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80139	NAPOLI	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	NAPOLI	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
28100	NOVARA	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
90138	PALERMO	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	PALERMO	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90145	PALERMO	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	PALERMO	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6177342
43100	PARMA	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06087	PERUGIA	CALZETTI & MARIUCCI	Via della Valtiera, 229	075	5997736	5990120
29100	PIACENZA	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	PRATO	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	ROMA	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	ROMA	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00161	ROMA	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	ROMA	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	ROMA	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
45100	ROVIGO	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
63039	SAN BENEDETTO D/T (AP)	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	SASSARI	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
10122	TORINO	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	VARESE	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
36100	VICENZA	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;
- presso le librerie concessionarie indicate (elenco consultabile sul sito www.ipzs.it)

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
 Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
 Piazza Verdi 10, 00198 Roma
 fax: 06-8508-4117
 e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando il codice fiscale per i privati. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della Gazzetta Ufficiale bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti
 ☎ 800-864035 - Fax 06-85082520

Vendite
 ☎ 800-864035 - Fax 06-85084117

Ufficio inserzioni
 ☎ 800-864035 - Fax 06-85082242

Numero verde
 ☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2006 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 219,04) (di cui spese di spedizione € 109,52)	- annuale € 400,00 - semestrale € 220,00
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: (di cui spese di spedizione € 108,57) (di cui spese di spedizione € 54,28)	- annuale € 285,00 - semestrale € 155,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29) (di cui spese di spedizione € 9,64)	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: (di cui spese di spedizione € 41,27) (di cui spese di spedizione € 20,63)	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31) (di cui spese di spedizione € 7,65)	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02) (di cui spese di spedizione € 25,01)	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 344,93) (di cui spese di spedizione € 172,46)	- annuale € 780,00 - semestrale € 412,00
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 234,45) (di cui spese di spedizione € 117,22)	- annuale € 652,00 - semestrale € 342,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili integrando con la somma di € **80,00** il versamento relativo al tipo di abbonamento alla Gazzetta Ufficiale - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	(di cui spese di spedizione € 120,00)	€ 320,00
Abbonamento semestrale	(di cui spese di spedizione € 60,00)	€ 185,00
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)	€ 1,00	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni	€ 180,00
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.



* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 0 6 0 5 2 0 *

€ **2,00**